Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Martedì, 17 giugno** — **Numero 143**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 19	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 60	» 42	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari. . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi. . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 25 — nel Regno cent. 30 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 30
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 905 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 3 marzo e 16 giugno 1912, nn. 134 e 582, con le quali vengono stabiliti i ruoli organici del personale del Corpo Reale delle foreste;

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277, sul demanio forestale di Stato;

Visto il regolamento organico e disciplinare sul personale di custodia forestale approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915. n. 253;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura e del ministro segretario di Stato pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1919 i ruoli organici del personale di custodia del corpo R. delle foreste sono stabiliti in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Sono mantenuti in vigore l'aumento stabilito col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e l'indennità mensile accordata con il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, modificato dall'altro 5 gennaio 1919, n. 18.

Art. 3.

I termini fissati dalle disposizioni della legge 3 marzo 1912, n. 134, per la maturazione degli aumenti periodici non saranno considerati come interrotti dagli aumenti di stipendio stabiliti dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

L'aumento di spesa derivante dal presente decreto sarà a carico dello Stato per L. 900.000 annue ed a carico del demanio forestale per la rimanenza.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con suo decreto per le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura ed allo stato di previsione dell'entrata del demanio forestale per l'esercizio finanziario 1919-920.

Art. 5.

Il ministro per l'agricoltura, tenuto conto delle note informative del personale di custodia forestale, può derogare alle disposizioni di cui all'art. 53 del regolamento approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 253.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — RICCIO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA

Marescialli N. 165:	
stipendio iniziale	2500
stipendio dopo 4 anni	2750
stipendio dopo 4 anni	3000
Brigadieri N. 400:	
stipendio iniziale	2000
stipendio dopo 4 anni	2250
stipendio dopo 4 anni	2500
Guardie N. 2200:	
stipendio inziale	1500
stipendio dopo 4 anni	1700
stipendio dopo 4 anni	1850
stipendio dopo 5 anni	2000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di agricoltura: RICCIO.
Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero 906 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 marzo 1907, n. 136, che stabilisce gli stipendi del personale insegnante nella R. scuola mineraria di Caltanissetta;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'assunzione in servizio e per gli stipendi da assegnarsi agli insegnanti della cattedra di lettere italiane, storia e geografia, della cattedra di matematica, geometria descrittiva e disegno, di quella di fisica e chimica generale e della cattedra di lingua francese nella R. Scuola di Caltanissetta, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi dell'8 aprile 1906, n. 141 e n. 142 e del 16 luglio 1914, n. 679, relative al personale degli Istituti di secondo grado delle scuole medie governative.

Art. 2.

Gli stipendi saranno regolati secondo il ruolo *A* della tabella *B* annessa alla legge del 16 luglio 1914, n. 679, aumentati a norma del decreto Luogotenenziale del 10 febbraio 1918, n. 107.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — RICCIO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 913 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Gli stipendi e le paghe del personale delle ferrovie dello Stato risultanti dai quadri di classificazione annessi al regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393 e dell'applicazione dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sono aumentati, a decorrere dal 1° aprile 1919, nella seguente misura:

per gli agenti dei gradi	16-15-14	in L.	2,75 giornaliere
» » » »	13-12-11	»	1150 annue
» » » »	10-9	»	1200 »
» » » »	8-7	»	1300 »

Art. 2.

Ai suddetti agenti delle ferrovie dello Stato è concesso, ancora colla stessa decorrenza 1° aprile 1919, un ulteriore aumento sugli stipendi (o paghe):

a) di L. 100 annue (o 0,25 giornaliere) se alla data suddetta abbiano un'anzianità di servizio da 10 a 15 anni;

b) di L. 200 (o 0,50 giornaliere) se alla stessa data abbiano un'anzianità di servizio da 15 a 20 anni;

c) di L. 300 (o 0,75 giornaliere) se alla stessa data abbiano un'anzianità di servizio di oltre 20 anni.

Nel calcolare l'anzianità di servizio a termini dei precedenti comma, non si tiene conto del servizio prestato dall'agente in qualità di avventizio o straordinario: però se la durata ininterrotta del servizio predetto è superiore a 5 anni si computa nell'anzianità il servizio prestato oltre tale periodo.

Per effetto degli aumenti di cui al presente articolo l'agente as-

sumo nei quadri di classificazione annessi, ai regolamenti approvati con decreto Luogotenenziale del 13 agosto 1917, n. 1393, la posizione corrispondente all'ammontare dello stipendio (o paga) di cui gode, cumulato con l'aumento di cui al presente articolo, calcolata in base ai detti quadri di classificazione secondo le norme dell'articolo 281 del vigente regolamento del personale ferroviario. Se in tale posizione la classe di stipendio (o paga) assegnata è inferiore al detto ammontare, l'agente conserverà quest'ultimo fino al passaggio alla classe di stipendio (o paga) ad esso superiore. L'eventuale eccedenza in confronto al massimo viene conservata come assegno personale, da conglobarsi nello stipendio o paga in caso di promozione.

Art. 3.

Gli stipendi del personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, risultanti dai quadri di classificazione annessi al regolamento approvato con decreto Luogotenenziale del 13 agosto 1917, n. 1393, e dall'applicazione dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale n. 107 del 10 febbraio 1918 sono aumentati nella seguente misura:

Marinaio — Carbonaio — Fuochista — Capo fuochista — Secondo capo fuochista — Secondo meccanico — Secondo elettricista — Nostromo — Secondo nostromo — Carpentiere — Primo nostromo — Primo capo fuochista — Primo meccanico — Primo elettricista, lire 83,30 mensili.

Macchinista in secondo di 2ª classe — Capitano in secondo di 2ª classe — Terzo ufficiale — Terzo macchinista, L. 96 mensili.

Capitano in secondo di 1ª classe — Macchinista in secondo di 1ª classe — Secondo ufficiale — Secondo macchinista — Capo macchinista — Comandante — Primo macchinista — Primo ufficiale, lire 100 mensili.

Comandante di 2ª classe — Capo macchinista di 2ª classe — Comandante di 1ª classe — Capo macchinista di 1ª classe, L. 108 mensili.

Al personale navigante è pure applicabile il disposto del precedente art. 2.

Art. 4.

Per il personale delle ferrovie secondarie della Sicilia inscritto nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato, dal 1° giugno 1919, a sensi del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2064, è applicato il disposto dell'art. 1 del presente decreto colla stessa decorrenza 1° aprile 1919, avuto riguardo all'assimilazione delle qualifiche stabilite per tale inscrizione dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

È escluso dall'aumento di cui agli articoli 1 e 3 il personale avventizio assunto per bisogni saltuari o straordinari, ivi compresa la sostituzione di agenti sotto le armi, per il quale l'Amministrazione ha facoltà di stabilire la retribuzione ritenuta necessaria nei singoli casi, nonchè le guardabarriere.

Art. 6.

Nei casi di promozioni dai gradi 14, 11 e 9 a gradi superiori successive all'andata in vigore del presente decreto, verrà corrisposta all'agente colla stessa decorrenza della promozione la differenza fra l'aumento stabilito dagli articoli 1 e 3 pel grado da cui l'agente proviene e quello per il grado a cui l'agente è promosso.

Art. 7.

Indipendentemente dagli aumenti concessi dagli articoli 1 e 2, lo stipendio o la paga degli agenti delle qualifiche seguenti viene aumentato nella misura per ciascuno indicata, a decorrere dal 1° aprile 1919:

L. 0,75 giornaliere o L. 300 annue pei verificatori:

L. 300 annue pei sotto capi squadra operai;

L. 600 annue pei capi squadra operai;

L. 600 annue pei capi tecnici;

L. 600 annue pei capi deposito principali di 1ª, 2ª e 3ª classe.

In relazione a quanto sopra, saranno modificate con decisioni del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari le tabelle di promozione a pag. 245, 255, 256, 257, 258 e 259 del regolamento del personale di cui al precedente articolo.

Art. 8.

Il nuovo trattamento da farsi alle guardabarriere in relazione ai provvedimenti adottati per l'altro personale sarà stabilito dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari ed avrà esso pure effetto dal 1° aprile u. s.

Art. 9.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, pubblicato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393:

Art. 60. — È soppresso il 1° comma.

Sopprimere nel 2° comma la parola « Inoltre ».

Art. 61. — È soppresso.

Art. 62. — Sostituire alle parole « al comma 2° dell'art. 60 » le parole « all'art. 60 ».

Art. 63. — Il 2° comma è sostituito dal seguente: « L'Amministrazione non ha altro obbligo in genere che quello di corrispondere loro la mercede pattuita ».

Art. 154. — Il 2° ed il 3° comma sono sostituiti dal seguente comma: « Detto congedo può avere per ciascun anno solare, a seconda che gli agenti abbiano compiuto o no 10 anni di servizio, e computando per intero l'anno della loro nomina a ruolo, la durata di:

a) 26 o 21 giorni per gli agenti compresi nei gradi superiori al 12°, nonchè pei macchinisti e fuochisti »;

b) 26 o 16 giorni per gli agenti compresi nei gradi 12° (esclusi i macchinisti), 13° (esclusi i fuochisti) e 14° (esclusi gli operai);

c) 16 o 13 giorni per gli operai e per gli agenti dei gradi « inferiori al 14° ».

Art. 157. — È sostituito dal seguente:

« Durante le assenze per malattia accertata dai sanitari dell'Amministrazione e sempre quando i medesimi non la dichiarino dovuta a colpa o sregolatezza, è conservato lo stipendio o la paga per intero fino al limite di un anno. Però, qualora la malattia si prolunghi oltre il predetto limite, il direttore generale potrà, a seconda delle circostanze, prolungare eccezionalmente la conservazione di tutto o parte dello stipendio.

È data facoltà all'Amministrazione di estendere agli avventizi colpiti da febbri malariche il trattamento previsto dal precedente comma.

Per i casi d'infortunio valgono le disposizioni dell'art. 218 ».

Art. 218. — Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi di inabilità temporanea, l'indennità stabilita dalla legge sugli infortuni è, per gli agenti di ruolo, integrata con l'eventuale differenza fra lo stipendio o la paga normale e il trattamento di legge.

La indennità per inabilità temporanea, viene dedotta, dall'ammontare dell'indennità, per inabilità permanente solo per il periodo eccedente un anno ».

Art. 219. — Nel 1° comma le parole: « stipendio o paga » sono sostituite dalla parola « salario ».

Nel 2° comma le parole: « dello stipendio o paga » sono sostituite con le parole: « del salario ».

Art. 290. — Al 4° comma è da farsi la seguente aggiunta:

« Lo stesso trattamento con decorrenza dal 15 giugno 1919 sarà usato nei giorni di riposo settimanale ».

Art. 10.

Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento del personale provvisorio ed aggiunto pubblicato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393:

Art. 7. — « Durante le assenze per malattia, debitamente accertata dai sanitari dell'Amministrazione, è concesso al personale provvisorio l'intero stipendio o paga non oltre 60 giorni complessivamente in ciascun anno ».

Art. 8. — « Dopo un anno di servizio ininterrotto può essese concesso al personale provvisorio, compatibilmente con le esigenze del

servizio, un congedo con stipendio o paga per non più di 10 giorni, complessivamente per ciascun anno solare, per gli uscieri ed inservienti, di 13 giorni per i sorveglianti e di 18 giorni per il rimanente personale ».

Art. 11.

Sono approvate con effetto dal 1° aprile 1919 le annesse varianti - viste d'ordine Nostro dai ministri dei trasporti marittimi e ferroviari e del tesoro - alle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Art. 12.

Il Governo è autorizzato a formare un testo unico delle disposizioni del presente decreto col regolamento del personale delle ferrovie dello Stato e colle disposizioni sulle competenze accessorie, approvati con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, nonchè con le disposizioni successivamente approvate in materia di trattamento del personale delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — DE NAVA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 917 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto il Nostro decreto n. 1274, in data 28 luglio 1918, che stabilisce nuove norme per gli accertamenti medico-legali relativi a tutti i personali civili e militari, effettivi, assimilati ed aggregati in servizio dell'esercito e della marina, nei casi in cui dalle vigenti disposizioni è prescritta la visita collegiale;

Ritenuta la necessità di assegnare ai medici civili facenti parte delle Commissioni sanitarie d'appello, di cui all'art. 3 del citato decreto, la diaria di L. 25 per ogni seduta delle Commissioni stesse;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai medici civili facenti parte delle Commissioni sanitarie d'appello di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274, è assegnata la diaria di lire venticinque (L. 25) a titolo di onorario per le visite praticate agli invalidi di guerra, per ogni giornata di seduta delle Commissioni.

Art. 2.

La spesa relativa farà carico al capitolo n. 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio in corso ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — STRINGHER — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 918 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 192: « Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (spesa ripartita, legge 18 luglio 1911, n. 836, e articolo 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di . . . . 1,600,000 —

e la sua denominazione è modificata come sopra.

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione predetto sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento per ognuno di essi indicato:

Cap. n. 192-*ter*. « Arredamento dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno e dell'annessa palazzina della presidenza del Consiglio - Acquisto di mobili e arredi per rinnovazione di quelli fuori uso e per costituzione dei nuovi uffici dipendenti dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'interno (Somma prelevata dal fondo L. 500 milioni di cui all'art. 7 del D. L. 17 novembre 1918, n. 1698) . . . . . 2,000,000 —

Sotto la nuova rubrica « Spese per gli archivi di Stato »

Cap. n. 194-VI-*F*. Lavori di costruzione e straordinaria manutenzione di locali e mobili per gli archivi di Stato - Spese per i relativi progetti (Somma prelevata da fondo lire 500 milioni di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698). . 11,000,000 —

Cap. n. 198-VI. Costruzione, sistemazione e adattamento di locali per ricovero di infermi, cronici, esposti e fanciulli abbandonati -

Contributi agli enti locali per tali lavori (Somma prelevata dal fondo lire 500 milioni di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698). . . . 3,150,000 —

Sotto la nuova rubrica « Spese per la sicurezza pubblica »

Cap. n. 198-VII. Lavori di ampliamento, adattamento e restauro da eseguirsi nella scuola allievi e nelle caserme delle guardie di città. (Somma prelevata dal fondo L. 500 milioni, di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698). . 700.000 —

Cap. n. 201-*bis*. Lavori, opere e provviste di pubblica utilità nell'interesse della sanità pubblica. (Somma prelevata dal fondo di L.500 milioni, di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698). . 15,000,000 —

Cap. n. 212-IV. « Costruzione, completamento, riparazione e modificazione degli stabilimenti carcerari, dei manicomi giudiziari e dei RR. riformatori » (Somma prelevata dal fondo di L. 500 milioni di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698) . . . . 23,550,000 —

Totale . . . 57,000,000 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 919 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra:

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — CAVIGLIA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919.

Cap. n. 6. Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale . .	200,000 —
Cap. n. 7. Ministero - Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza	50,000 —
Cap. n. 9. Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata	40,000 —
Cap. n. 11. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale	30,000 —
Cap. n. 14. Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex-militari di truppa, ecc. .	100,000 —
Cap. n. 59. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari e pel materiale sanitario	10,200,000 —
Cap. n. 72-*bis*. Fitti di immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.	500,000 —
Cap. n. 85-*bis*. Spese per la guerra, ecc.	686,880,000 —
Cap. n. 85-*ter*-A. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	285,000,000 —
Cap. n. 85-*quater*. Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania e in Cirenaica, ecc.	22,000,000 —
Totale . . .	1,005,000,000 —

Sulle somme assegnate ai capitoli 85-*bis* e 85-*ter*-A saranno rispettivamente da erogarsi L. 22,000,000 e L. 85,000,000 per pagamento di dazi doganali.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il ministro della guerra: CAVIGLIA.

Il numero 920 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1918-919 sono introdotte le seguenti maggiori assegnazioni:

Cap. n. 58. Soprassoldo e indennità agli equipaggi delle navi mercantili, ecc..	5,000,000 —
Cap. n. 59. Indennità per infortuni mortali, ecc.. .	2,000,000 —
	7,000,000 —

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 921 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti gli ufficiali della R. guardia di finanza sotto le armi che non percepiscono indennità di guerra o di missione all'estero, è concessa una indennità giornaliera di lire 3.

La detta indennità di lire 3 è cumulabile con tutte le altre indennità meno le due suddette.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1919 fino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui verrà conclusa la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 921 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le variazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1918-1919.

Cap. n. 69. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, ecc. (Corte dei conti)	+	90,000 —
Cap. n. 73. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	+	10,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 29 maggio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Capestrano (Aquila).

ALTEZZA!

L'amministrazione comunale di Capestrano si trova ridotta nella impossibilità di funzionare avendo perduto, per morte e per dimissioni, oltre i due terzi dei suoi componenti. In tale situazione non potendosi procedere pel divieto fatto dal decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, alla convocazione dei Comizi elettorali per la ricostituzione della normale rappresentanza, occorre far luogo allo scioglimento del Consiglio per affidare la gestione della civica azienda ad un Regio commissario.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 29 marzo u. s., provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 feb-

braio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Capestrano, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giacinto Tosti-Guerra è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di gran croce Pietro Badoglio, sotto capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

Ordiniamo:

Art. 1.

Sui titoli di debito pubblico austriaci compresi nel seguente elenco, in possesso dei cittadini pertinenti ai territori del Trentino e della Venezia Giulia occupati dal R. esercito entro la linea di armistizio, sarà applicato uno speciale contrassegno del Regio tesoro italiano.

Art. 2.

I possessori di detti titoli dovranno depositarli nel periodo dal 20 al 30 giugno corrente incluso, presso uno degli Uffici delle imposte del Trentino e della Venezia Giulia con le modalità che verranno stabilite dai governatori.

Art. 3.

La presente ordinanza entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

ELENCO dei titoli austriaci di debito pubblico ammessi all'applicazione del contrassegno del tesoro italiano:

A. — Debito pubblico comune.

Rendita unificata:

In corone, esente d'imposta convertita al 4 0[0 (maggio-novembre), per cento 4, scadenza 1° maggio.

In corone, esente d'imposta convertita al 4 0[0 (gennaio-luglio), id. 4, id. 1° luglio.

In carta-valuta austriaca al 4.2 0[0 (febbraio-agosto), id. 4.2, id. 1° febbraio.

In argento al 4.2 0[0 (aprile-ottobre), 4.2, id. 1° aprile.

B. — Debito pubblico dello Stato austriaco:

Buono del tesoro dello Stato, ammort. esente d'imposta fino 1[4-29, per cento 4 1[2, scadenza 1° luglio.

Rendita in oro al 4 0[0 esente d'imposta (aprile-ottobre), id. 4, id. 1° aprile.

Rendita in corone al 4 0[0 esente d'imposta (marzo-settembre), id. 4, id. 1° marzo.

Rendita in corone al 4 0[0 esente d'imposta (giugno-dicembre), id. 4, id. 1° giugno.

Rendita investita al 3 1[2 0[0 esente d'imposta (febbraio-agosto), id. 3 1[2, id. 1° febbraio.

Buoni saline.

Obbligazioni delle ferrovie dello Stato:

Albrechtsbahn in argento 100 e 1000 fl, per cento 4, scadenza 1° luglio.

Bohm. Nordbahn esente d'imposta, 400, 2000 e 10000 corone, id. 4, id. 1° luglio.

Elisabethbahn in oro esente d'imposta 10000 fl., id. 4, 1° luglio.

Elisabethbahn in oro esente d'imposta (diversi tagli), id. 4, id. 1° luglio.

Franz Josephsbahn in argento 200, 1000, 5000 fl. id., 5 1[4, id. 1° luglio.

Galizische Karl Ludwigsbahn 400, 2000, 10000 corone, id. 4, id. 1° luglio.

Nordwestbahn ost. U. Sudud. Verbd. 400, 2000 e 10000 corone, id. 4, id. 1° luglio.

Pilsen-Priesen Bahn 200 e 1000 fl., id. 4, id. 1° luglio.

Rudolf-Bahn esente d'imposta 400, 2000, 10000 corone, id. 4, id. 1° luglio.

Voralberger Bahn esente d'imposta 400, 2000 corone, id. 4, id. 1° luglio.

Prestito delle ferrovie dello Stato austriaco esente d'imposta ammortizzabile dall'anno 1913, 4 1[2, id. id. 1° maggio.

Azioni delle ferrovie (timbrate) mutate in obbligazioni di prestito dello Stato:

Elisabethbahn 200 fl. 5 3[4 di 400 corone 1° luglio.

Elisabethbahn Linz-Budweis 200 fl. val. austr. argento 5 1[4 1° luglio.

Elisabethbahn Salzburg-Tirol 200 fl. val. austr. argento, id. 5, id. 1° luglio.

Kremstalbahn 200 e 2000 corone, id. 4, id. 1° gennaio.

Obbligazioni private delle ferrovie delle quali lo Stato assunse il pagamento:

Albrechtsbahn 300 fl. argento-200 tal.-350 fl., id. 5, id. 1° maggio.

Albrechtsbahn 200 fl. oro-400 mar-20 lst. 500 fr., 5, id. 1° maggio.

Albrechtsbahn 200 e 1000 fl. argento, id. 4, id. 1° maggio.

Asch-Rossbach Ferr. loc. Emiss. 1903, 400 e 2000 cor., id. 4, id. 1° luglio.

Böhm-Nordbahn Emiss. 1882, 300, 1500, 3000 marchi, id. 4, id. id.

Böhm-Nordbahn Emiss. 1903, 500, 1000, 2000 marchi, id. 3 1[2, id. id.

Böhm Westbahn Emiss. 1885, 200, 1000, 5000 fl. argento, id., 4, id. id.

Böhm Westbahn Emiss. 1885, 600 marchi, id. 4, id id.

Böhm Westbahn Emiss. 1895, 400, 2000, 10.000 corone, id. 4, id. id.

Czernow-Nowosielitza (Bukov, ferr. loc.) 400 corone, id. 4, id. id.

Eisenerz-Vordenberger Ferr. loc. 200, 1000, 5000 fl., id. 4, id. id.

Eisenerz-Vordenberger Emiss. 1892, 200 e 1000 fl., id. 4, id. id.

Elisabethbahn 400 e 2000 marchi, id. 4, id. 1° aprile.

Ferdinands Nordbahn Emiss. 1886, (Div.) val. austr. argento, id. 4, id. 1° marzo.

Ferdinands Nordbahn Emiss. 1887, 100, 200, 1000 argento fl., id. 4, id. 1° maggio.

Ferdinands Nordbahn Emiss. 1887, 100, 200, 1000 argento fl., id. 4, id. id.

Ferdinands Nordbahn Emiss. 1888, 200, 1000, 5000 fl., id. 4, id. 1° giugno.

Ferdinands Nordbahn Emiss. 1891, 200, 1000, 5000 fl., id. 4, id. 1° id. 1° aprile.

Ferdinands Nordbahn Emiss. 1898, 200, 1000, 5000 fl. 4, id. 1° febbraio.

Ferdinands Nordbahn Emiss. 1904 (Div.) corone, id. 4, id. 1° giugno.

Franz Josephbahn Emiss. 1884, 200, 1000, 5000 fl. argento, id. 4, 1° aprile.

Galiziche Carl Ludwigsbahn 100, 300, 1000, 5000 fl. argento, id. 4, id. 1° luglio.

Kremstahlbahn Emiss. 1905, 100 e 2000 corone, id. 4, id. id.

Lalbach-Stein Ferr. loc. 200 e 1000 fl., id. 4, id. id.

Lemberg-Czern.-Jassy Eisenbahn G. Emiss. 1894 (Div.) corone, id. 4, id. id.

Società delle ferrovie locali austriache (Div.), id. 3, id. id.

Società delle ferrovie locali austriache, id. 4, id. id.

Mähr Creuzbahn, 400 e 2000 corone, id. 4, id. 1° marzo.

Mähr Schles. Centralbahn 600 e 3000 corone, id. 4, id. 1° luglio.

Nordwestbahn Austr. lit. A, 200 fl. argento, id. 5, id. 1° marzo.

Nordwestbahn Austr. lit. conv. 200 fl. 400 corone, id. 3 1[2, id., id.

Nordwestbahn Austr. lit. emiss. 1903 (diversi tagli), 3 1[2, id. id.

Nordwestbahn Austr. lit. B., 200 fl. argento, id. 5, id. 1° maggio.

Nordwestbahn Aust. lit. con 200 fl. arg. 400 corone, id. 3 1[2, id. 1° maggio.

Nordwestbahn Austr. lit. emiss. 1903 (Div.) corone, id. 3 1[2, id. 1° maggio.

Nordwestbahn Austr. lit. C, emiss. 1874, 600 marchi, id. 5, id. 1° giugno.

Nordwestbahn Austr. lit. C, emiss. 1874, 600 marchi convert., id. 3 1[2, 1° giugno.

Nordwestbahn Austr. lit. C, emiss. 1903, 200 e 1000 marchi, id., 3 1[2, 1° giugno.

Nordwestbahn Austr. lit. C, emiss. 1885, 200 e 1000 fl. arg., id. 4, 1° aprile.

Pilsen Priesen Bahn 150 fl. argento, id. 4, 1° luglio.

Pinzgauer Lokalbahn, id., 4, id. 1° febbraio.

Rudolfsbahn (Salzkammergut) 400, 1000 e 2000 marchi, id., 4, id. 1° aprile.

Rudolfsbahn emiss. 1884, 200, 1000 e 5000 fl. argento, id. 4, id. id.

Staatseinsenbahn-Gesellschaft emiss. I-VIII, 500 frs., id. 3, id. 1° marzo.

Staatseinsenbahn-Gesellschaft emiss. IX, 1874, 500 frs., id. 3, id. id.

Staatseinsenbahn-Gesellschaft emiss. X, 1885, 500 frs., id. 3, id. id.

Staatseinsenbahn-Gesellschaft (rete compl.) 500 frs., id. 3, id. id.

Staatseinsenbahn-Gesellschaft 500 frs., 405 marchi, id. 4, id. 1° febbraio.

Staatseinsenbahn-Gesellschaft emiss. 1883, 400 e 2000 marchi, id. 4, id. 1° maggio.

Süd-Nord-Deutsche Verbindungbahn, 200, 1000, 5000 fl. argento, id. 4, id. 1° luglio.

Ungar-Galizische Eisenb. emiss. 1870, 200 fl. argento, id. 5, id. 1° marzo.

Ungar-Galizische Eisenb. emiss. 1870, 400 cor. conv., id. 3 1[2, id. 1° marzo.

Ungar-Galizische Eisenb. emiss. 1878, 400 fl. argento, id. 5, id. 1° luglio.

Ungar-Galizische Eisenb. emiss. 1878, 400 cor. conv., id. 3 1[2, id. 1° febbraio.

Ungar-Galizische Eisenb. emiss. 1887, 200 fl. argento, id. 4, id. 1° luglio.

Ungar-Galizische Eisenb. Emiss. 1903, 400 e 500 cor. 3 1[2 per cento, scadenza 1° marzo.

Vorarlberger Bahn. Emiss. 1884, 200 e 1000 fl. arg. 4 id., 1° marzo.

C. — Lotto dello Stato austriaco:

Lotto dal 1864 a 100 fl. val. austriaca.

Lotto dal 1864 a 50 fl. austriaca.

D. — Prestiti dello Stato austriaco assunti durante la **guerra:**

I prestito di guerra al 5 1[2 0[0, 5 1[2 per cento, scadenza 1° aprile.

II prestito di guerra al 5 1[2 0[0, 5 1[2 id., id. 1° maggio

III prestito di guerra al 5 1[2 0[0, 5 1[2 id., id. 1° luglio.

IV prestito di guerra al 5 1[2 0[0, est. 40 anni, 5 1[2 id., id. 1° giugno.

IV prestito di guerra al 5 1[2 0[0, est. 7 anni, buoni del tesoro, 5 1[2 id., id. 1° giugno.

V prestito di guerra al 5 1[2 0[0, est. 40 anni, buoni del tesoro, 5 1[2 id., id. 1° giugno.

V prestito di guerra al 5 1[2 0[0, est. 5 anni, buoni del tesoro, 5 1[2 id., id. 1° giugno.

VI prestito di guerra al 5 1[2 0[0, est. 40 anni, buoni del tesoro, 5 1[2 id., id. 1° aprile.

VI prestito di guerra al 5 1[2 0[0, est. 10 anni, buoni del tesoro, 5 1[2 id., id. 1° maggio.

VII prestito di guerra al 5 1[2 0[0, est. 40 anni, buoni del tesoro, 5 1[2 id., id. 1° febbraio.

VII prestito di guerra al 5 1[2 0[0, est. 8 3[4 anni, buoni del tesoro, 5 1[2 id., id. 1° febbraio.

VIII prestito di guerra al 5 1[2 0[0, est. 40 anni, buoni del tesoro, 5 1[2 id., id. 1° giugno.

VIII prestito di guerra al 5 1[2 0[0, buoni del tesoro dello Stato distettabili dal 1° settembre 1923, 5 1[2 id., 1° giugno id.

Addì 13 giugno 1919.

Il sottocapo di stato maggiore dell'esercito: BADOGLIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 16 giugno 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	84.59	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92.86	—

Corso medio dei cambi.

Francia 125,55 — Svizzera 148,52 — Londra 36,90 — New York 7,92 — Oro 146,30 agli effetti dell'art. 39 del Codice di Commercio.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1° AVVISO.

Il signor Fabrizi Giuseppe di Isidoro, quale amministratore dell'Opera e Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Petrognano, frazione del comune di Spoleto (Perugia) sotto il titolo San Michele Arcangelo o Sant'Angelo, dom. elettivamente in Spoleto, nello studio legale dell'avv. Carlo Gismondi, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Santolini della pretura di Foligno, il 25 aprile 1919 ha diffidato il signor Befani Igino, residente e domiciliato in Trevi (Perugia), a consegnargli entro il termine di sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, i certificati nominativi cons. 3 0/0 n. 23332 di L. 3: n. 35784 di L. 3, e cons. 3,50 0/0 n. 29523 di L. 31,50, n. 116162 di L. 213,50, e n. 112702 di L. 105, tutti intestati alla predetta Chiesa o Sagrestia, e dei quali il signor Fabrizi si dichiara spossessato.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

SI NOTIFICA:

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, senza che siano intervenute regolari opposizioni, i predetti certificati saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli stessi, pervenuta dal signor Fabrizi Giuseppe.

Roma, 31 maggio 1919.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di Previdenza

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale

***ELENCO** delle **9887** cartelle ordinarie 4 0/0, di credito comunale e provinciale, sorteggiate nell'estrazione seguita in Roma nei giorni dal 5 al 10 maggio 1919.*

(La decorrenza degli interessi cessa col 1° luglio 1919).

891 2 3 4 5
951 2 3 4 5
1816 7 8 9 20
2556 7 8 9 60
2606 7 8 9 10
3871 2 3 4 5
4011 2 3 4 5
4831 2 3 4 5
5281 2 3 4 5
5606 7 8 9 10
5941 2 3 4 5

6051 2 3 4 5
6336 7 8 9 40
6601 2 3 4 5
6691 2 3 4 5
7426 7 8 9 30
7906 7 8 9 10
8411 2 3 4 5
9211 2 3 4 5
9701 2 3 4 5
10071 2 3 4 5
10556 7 8 9 60

12366 7 8 9 70
12661 2 3 4 5
13041 2 3 4 5
14756 7 8 9 60
14986 7 8 9 90
15401 2 3 4 5
15436 7 8 9 40
15446 7 8 9 50
15886 7 8 9 90
17311 2 3 4 5
17931 2 3 4 5

18026 7 8 9 30
18281 2 3 4 5
19021 2 3 4 5
19101 2 3 4 5
21691 2 3 4 5
21791 2 3 4 5
22051 2 3 4 5
22221 2 3 4 5
22351 2 3 4 5
22536 7 8 9 40
22976 7 8 9 80

24071 2 3 4 5
24791 2 3 4 5
26316 7 8 9 20
26626 7 8 9 30
27791 2 3 4 5
27941 2 3 4 5
29236 7 8 9 40
29866 7 8 9 70
30976 7 8 9 80
31551 2 3 4 5
32541 2 3 4 5

32886 7 8 9 90
33456 7 8 9 60
33976 7 8 9 80
35856 7 8 9 60
36096 7 8 9 100
36716 7 8 9 20
37191 2 3 4 5
37421 2 3 4 5
37476 7 8 9 80
38446 7 8 9 50
38646 7 8 9 50
40516 7 8 9 20
41056 7 8 9 60

41806 7 8 9 10
41821 2 3 4 5
42091 2 3 4 5
42301 2 3 4 5
43636 7 8 9 40
45371 2 3 4 5
45576 7 8 9 80
45331 2 3 4 5
46[illegible]61 2 3 4 5
47096 7 8 9 100
48336 7 8 9 40
49451 2 3 4 5
49811 2 3 4 5

50481 2 3 4 5
51046 7 8 9 50
51386 7 8 9 90
52856 7 8 9 60
52861 2 3 4 5
54606 7 8 9 10
56331 2 3 4 5
57291 2 3 4 5
57931 2 3 4 5
58601 2 3 4 5
58886 7 8 9 90
59241 2 3 4 5
59291 2 3 4 5

59571 2 3 4 5
59931 2 3 4 5
60096 7 8 9 100
60121 2 3 4 5
60766 7 8 9 70
61246 7 8 9 50
63631 2 3 4 5
63791 2 3 4 5
64891 2 3 4 5
65131 2 3 4 5
65956 7 8 9 60
66576 7 8 9 80
68196 7 8 9 200

69446 7 8 9 50
70096 7 8 9 100
70581 2 3 4 5
70666 7 8 9 70
71211 2 3 4 5
71256 7 8 9 60
71721 2 3 4 5
73336 7 8 9 40
73951 2 3 4 5
73971 2 3 4 5
74056 7 8 9 60
74276 7 8 9 80
74466 7 8 9 70

75301	83401	90881	97206	109631	114831	127136	135346	148121	156651
2	2	2	7	2	2	7	7	2	2
3	3	3	8	3	3	8	8	3	3
4	4	4	9	4	4	9	9	4	4
5	5	5	10	5	5	40	50	5	5
75451	83916	91101	97221	110376	115531	127616	135781	149551	156931
2	7	2	2	7	2	7	2	2	2
3	8	3	3	8	3	8	3	3	3
4	9	4	4	9	4	9	4	4	4
5	20	5	5	80	5	20	5	5	5
76086	83976	91641	99311	110681	115736	127916	136006	149646	156956
7	7	2	2	2	7	7	7	7	7
8	8	3	3	3	8	8	8	8	8
9	9	4	4	4	9	9	9	9	9
90	80	5	5	5	40	20	10	50	60
76246	84426	91721	99671	110776	116306	128491	137331	150361	158406
7	7	2	2	7	7	2	2	2	7
8	8	3	3	8	8	3	3	3	8
9	9	4	4	9	9	4	4	4	9
50	30	5	5	80	10	5	5	5	10
76556	84896	91776	100286	110861	117026	129806	137536	151021	158676
7	7	7	7	2	7	7	7	2	7
8	8	8	8	3	8	8	8	3	8
9	9	9	9	4	9	9	9	4	9
60	900	80	90	5	30	10	40	5	80
77706	85546	91806	103911	112241	118916	130031	138451	151721	160611
7	7	7	2	2	7	2	2	2	2
8	8	8	3	3	8	3	3	3	3
9	9	9	4	4	9	4	4	4	4
10	50	10	5	5	20	5	5	5	5
78561	86311	92556	103956	112681	120216	132131	138676	152191	160871
2	2	7	7	2	7	2	7	2	2
3	3	8	8	3	8	3	8	3	3
4	4	9	9	4	9	4	9	4	4
5	5	60	60	5	20	5	80	5	5
79431	87266	92716	104471	112781	120551	132386	139566	153331	162326
2	7	7	2	2	2	7	7	2	7
3	8	8	3	3	3	8	8	3	8
4	9	9	4	4	4	9	9	4	9
5	70	20	5	5	5	90	70	5	30
79806	88121	93086	105366	112831	121316	133186	141086	154466	163146
7	2	7	7	2	7	7	7	7	7
8	3	8	8	3	8	8	8	8	8
9	4	9	9	4	9	9	9	9	9
10	5	90	70	5	20	90	90	70	50
80461	88946	93886	106586	113281	122231	133431	141981	155021	163811
2	7	7	7	2	2	2	2	2	2
3	8	8	8	3	3	3	3	3	3
4	9	9	9	4	4	4	4	4	4
5	50	90	90	5	5	5	5	5	5
80991	89386	94546	107576	113586	122261	133841	144956	155066	164041
2	7	7	7	7	2	2	7	7	2
3	8	8	8	8	3	3	8	8	3
4	9	9	9	9	4	4	9	9	4
5	90	50	80	90	5	5	60	70	5
82341	89136	94561	107886	114476	122901	134126	147526	156186	164376
2	7	2	7	7	2	7	7	7	7
3	8	3	8	8	3	8	8	8	8
4	9	4	9	9	4	9	9	9	9
5	40	5	90	80	5	30	30	90	80
82486	89176	94706	107966	114771	126976	134171	147676	156571	167506
7	7	7	7	2	7	2	7	2	7
8	8	8	8	3	8	3	8	3	8
9	9	9	9	4	9	4	9	4	9
90	80	10	70	5	80	5	80	5	70

168801	174466	187426	197406	207211	214906	224946	238826	247416	255556
2	7	7	7	2	7	7	7	7	7
3	8	8	8	3	8	8	8	8	8
4	9	9	9	4	9	9	9	9	9
5	70	30	10	5	10	50	30	20	60
169971	175206	187761	198336	207281	218426	225071	239026	247496	255641
2	7	2	7	2	7	2	7	7	2
3	8	3	8	3	8	3	8	8	3
4	9	4	9	4	9	4	9	9	4
5	10	5	40	5	30	5	30	500	5
170186	175366	187896	198586	208471	218566	225206	239816	247826	256726
7	7	7	7	2	7	7	7	7	7
8	8	8	8	3	8	8	8	8	8
9	9	9	9	4	9	9	9	9	9
90	70	900	90	5	70	10	20	30	30
170921	176816	187936	198651	208496	218666	226366	240151	248106	256801
2	7	7	2	7	7	7	2	7	2
3	8	8	3	8	8	8	3	8	3
4	9	9	4	9	9	9	4	9	4
5	20	40	5	500	70	70	5	10	5
171016	177371	188901	201221	208501	219121	226661	241556	248821	258301
7	2	2	2	2	2	2	7	2	2
8	3	3	3	3	3	3	8	3	3
9	4	4	4	4	4	4	9	4	4
20	5	5	5	5	5	5	60	5	5
171046	177746	189246	201356	208971	220016	227696	242906	249006	259431
7	7	7	7	2	7	7	7	7	2
8	8	8	8	3	8	8	8	8	3
9	9	9	9	4	9	9	9	9	4
50	50	50	60	5	20	700	10	10	5
171516	178191	189616	201771	209746	221051	231386	243286	249836	259706
7	2	7	2	7	2	7	7	7	7
8	3	8	3	8	3	8	8	8	8
9	4	9	4	9	4	9	9	9	9
20	5	20	5	50	5	90	90	40	10
171731	179616	190141	202501	210471	221656	231681	243381	249986	259746
2	7	2	2	2	7	2	2	7	7
3	8	3	3	3	8	3	3	8	8
4	9	4	4	4	9	4	4	9	9
5	20	5	5	5	60	5	5	90	50
172001	180306	191046	203336	212026	222646	232706	244366	250446	260571
2	7	7	7	7	7	7	7	7	2
3	8	8	8	8	8	8	8	8	3
4	9	9	9	9	9	9	9	9	4
5	10	50	40	30	50	10	70	50	5
172361	181641	191901	203751	212786	223696	232866	244741	250526	260726
2	2	2	2	7	7	7	2	7	7
3	3	3	3	8	8	8	3	8	8
4	4	4	4	9	9	9	4	9	9
5	5	5	5	90	700	70	5	30	30
172391	185676	192406	203821	213091	224111	233781	246456	251661	261071
2	7	7	2	2	2	2	7	2	2
3	8	8	3	3	3	3	8	3	3
4	9	9	4	4	4	4	9	4	4
5	80	10	5	5	5	5	60	5	5
172531	186271	193851	203946	214366	224826	234071	246746	252371	261591
2	2	2	7	7	7	2	7	2	2
3	3	3	8	8	8	3	8	3	3
4	4	4	9	9	9	4	9	4	4
5	5	5	50	70	30	5	50	5	5
172881	186881	196486	206536	214671	224921	236726	247111	253536	262431
2	2	7	7	2	2	7	2	7	2
3	3	8	8	3	3	8	3	8	3
4	4	9	9	4	4	9	4	9	4
5	5	90	40	5	5	30	5	90	5

262531	269791	279126	287971	296846	305881	312566	321516	330611	340221
2	2	7	2	7	2	7	7	2	2
3	3	8	3	8	3	8	8	3	3
4	4	9	4	9	4	9	9	4	4
5	5	30	5	50	5	70	20	5	5
263736	270301	279446	288331	296931	306866	312736	323046	331826	340651
7	2	7	2	2	7	7	7	7	2
8	3	8	3	3	8	8	8	8	3
9	4	9	4	4	9	9	9	9	4
40	5	50	5	5	70	40	50	30	5
263816	270351	281256	288601	297776	307281	313871	324596	332021	340866
7	2	7	2	7	2	2	7	2	7
8	3	8	3	8	3	3	8	3	8
9	4	9	4	9	4	4	9	4	9
20	5	60	5	80	5	5	600	5	70
266006	271161	284381	288876	298646	307411	314526	324991	332156	340906
7	2	2	7	7	2	7	2	7	7
8	3	3	8	8	3	8	3	8	8
9	4	4	9	9	4	9	4	9	9
10	5	5	80	50	5	30	5	60	10
266591	271556	284416	289731	300516	308876	315456	325746	332416	341151
2	7	7	2	7	7	7	7	7	2
3	8	8	3	8	8	8	8	8	3
4	9	9	4	9	9	9	9	9	4
5	60	20	5	20	80	60	50	20	5
266771	272156	284701	289736	301121	308926	315746	327726	333381	343821
2	7	2	7	2	7	7	7	2	2
3	8	3	8	3	8	8	8	3	3
4	9	4	9	4	9	9	9	4	4
5	60	5	40	5	30	50	30	5	5
267126	272196	284946	290326	301261	309166	315906	328401	334131	343946
7	7	7	7	2	7	7	2	2	7
8	8	8	8	3	8	8	3	3	8
9	9	9	9	4	9	9	4	4	9
30	200	50	30	5	70	10	5	5	50
268196	272576	285326	291826	301741	310271	317296	328641	335456	344236
7	7	7	7	2	2	7	2	7	7
8	8	8	8	3	3	8	3	8	8
9	9	9	9	4	4	9	4	9	9
200	80	30	30	5	5	300	5	60	40
268566	272826	285566	291916	301766	310366	317326	329546	335636	344381
7	7	7	7	7	7	7	7	7	2
8	8	8	8	8	8	8	8	8	3
9	9	9	9	9	9	9	9	9	4
70	30	70	20	70	70	30	50	40	5
268676	272991	285591	292056	301946	310581	317431	329566	337186	345606
7	2	2	7	7	2	2	7	7	7
8	3	3	8	8	3	3	8	8	8
9	4	4	9	9	4	4	9	9	9
80	5	5	60	50	5	5	70	90	10
268696	273591	286021	292591	303341	311016	318606	329956	337226	345866
7	2	2	2	2	7	7	7	7	7
8	3	3	3	3	8	8	8	8	8
9	4	4	4	4	9	9	9	9	9
700	5	5	5	5	20	10	60	30	70
268866	273936	286771	293071	303996	311556	319416	330306	338691	346746
7	7	2	2	7	7	7	7	2	7
8	8	3	3	8	8	8	8	3	8
9	9	4	4	9	9	9	9	4	9
70	40	5	5	304000	60	20	10	5	50
269691	278321	286841	296816	305481	311976	321481	330461	339956	347176
2	2	2	7	2	7	2	2	7	7
3	3	3	8	3	8	3	3	8	8
4	4	4	9	4	9	4	4	9	9
5	5	5	20	5	80	5	5	60	80

347976	353051	362016	378031	386086	394896	401601	409886	418241	426356
7	2	7	2	7	7	2	7	2	7
8	3	8	3	8	8	3	8	3	8
9	4	9	4	9	9	4	9	4	9
80	5	20	5	90	900	5	90	5	60
348401	354406	362871	378976	386991	394966	402141	410831	418996	426571
2	7	2	7	2	7	2	2	7	2
3	8	3	8	3	8	3	3	8	3
4	9	4	9	4	9	4	4	9	4
5	10	5	80	5	70	5	5	419000	5
349796	354731	364416	379576	387081	395621	402341	412856	419336	427796
7	2	7	7	2	2	2	7	7	7
8	3	8	8	3	3	3	8	8	8
9	4	9	9	4	4	4	9	9	9
800	5	20	80	5	5	5	60	40	800
350151	354946	367986	380216	389516	396591	402601	413291	420521	428081
2	7	7	7	7	2	2	2	2	2
3	8	8	8	8	3	3	3	3	3
4	9	9	9	9	4	4	4	4	4
5	50	90	20	20	5	5	5	5	5
350396	355151	368966	380406	389636	396726	402651	413516	420986	428411
7	2	7	7	7	7	2	7	7	2
8	3	8	8	8	8	3	8	8	3
9	4	9	9	9	9	4	9	9	4
400	5	70	10	40	30	5	20	90	5
350621	355201	369116	381251	391356	397171	403231	413941	421296	428876
2	2	7	2	7	2	2	2	7	7
3	3	8	3	8	3	3	3	8	8
4	4	9	4	9	4	4	4	9	9
5	5	20	5	60	5	5	5	300	80
350681	355641	369156	381561	391746	398126	403571	414596	421901	429206
2	2	7	2	7	7	2	7	2	7
3	3	8	3	8	8	3	8	3	8
4	4	9	4	9	9	4	9	4	9
5	5	60	5	50	30	5	600	5	10
351251	355846	369426	381536	391926	398646	404826	415296	421976	431091
2	7	7	7	7	7	7	7	7	2
3	8	8	8	8	8	8	8	8	3
4	9	9	9	9	9	9	9	9	4
5	50	30	70	30	50	30	300	80	5
351516	358771	369716	382031	392671	399641	406606	415926	422666	431396
7	2	7	2	2	2	7	7	7	7
8	3	8	3	3	3	8	8	8	8
9	4	9	4	4	4	9	9	9	9
20	5	20	5	5	5	10	30	70	400
351921	359391	376601	382971	393456	400051	406726	416386	422931	432281
2	2	2	2	7	2	7	7	2	2
3	3	3	3	8	3	8	8	3	3
4	4	4	4	9	4	9	9	4	4
5	5	5	5	60	5	30	90	5	5
351991	360291	376831	383121	393721	400501	406936	417261	423711	434191
2	2	2	2	2	2	7	2	2	2
3	3	3	3	3	3	8	3	3	3
4	4	4	4	4	4	9	4	4	4
5	5	5	5	5	5	40	5	5	5
352136	360396	377476	384786	394446	400926	408196	417371	424681	435851
7	7	7	7	7	7	7	2	2	2
8	8	8	8	8	8	8	3	3	3
9	9	9	9	9	9	9	4	4	4
40	400	80	90	50	30	200	5	5	5
352951	361101	377676	384846	394451	401406	409301	417606	425881	436441
2	2	7	7	2	7	2	7	2	2
3	3	8	8	3	8	3	8	3	3
4	4	9	9	4	9	4	9	4	4
5	5	80	50	5	10	5	10	5	5

430861	442051	453166	464761	473236	480591	493046	497386	504181	517241
2	2	7	2	7	2	7	7	2	2
3	3	8	3	8	3	8	8	3	3
4	4	9	4	9	4	9	9	4	4
5	5	70	5	40	5	50	90	5	5
436821	443361	454021	465826	473601	481371	493221	497416	505656	517471
2	2	2	7	2	2	2	7	7	2
3	3	3	8	3	3	3	8	8	3
4	4	4	9	4	4	4	9	9	4
5	5	5	30	5	5	5	20	60	5
437476	443796	455036	466146	474271	483426	493241	499216	506836	519051
7	7	7	7	2	7	2	7	7	2
8	8	8	8	3	8	3	8	8	3
9	9	9	9	4	9	4	9	9	4
80	800	40	50	5	30	5	20	40	5
438006	443886	456431	466481	475931	484426	493431	499731	507171	520921
7	7	2	2	2	7	2	2	2	2
8	8	3	3	3	8	3	3	3	3
9	9	4	4	4	9	4	4	4	4
10	90	5	5	5	30	5	5	5	5
438036	444546	460626	466616	477326	486586	493586	501086	507756	521021
7	7	7	7	7	7	7	7	7	2
8	8	8	8	8	8	8	8	8	3
9	9	9	9	9	9	9	9	9	4
40	50	30	20	30	90	90	90	60	5
438926	447136	461191	467006	477571	487446	493891	501311	508246	521261
7	7	2	7	2	7	2	2	7	2
8	8	3	8	3	8	3	3	8	3
9	9	4	9	4	9	4	4	9	4
30	40	5	10	5	50	5	5	50	5
439421	448231	462846	467046	477691	487571	494506	501326	508496	522011
2	2	7	7	2	2	7	7	7	2
3	3	8	8	3	3	8	8	8	3
4	4	9	9	4	4	9	9	9	4
5	5	50	50	5	5	10	30	500	5
439616	448886	463011	467441	478606	489186	494786	501951	508581	522346
7	7	2	2	7	7	7	2	2	7
8	8	3	3	8	8	8	3	3	8
9	9	4	4	9	9	9	4	4	9
20	90	5	5	10	90	90	5	5	50
440821	448931	463236	470276	478666	489626	495966	502656	510201	524256
2	2	7	7	7	7	7	7	2	7
3	3	8	8	8	8	8	8	3	8
4	4	9	9	9	9	9	9	4	9
5	5	40	80	70	30	70	60	5	60
441396	450151	464086	470751	479851	490486	496136	503386	512871	521341
7	2	7	2	2	7	7	7	2	2
8	3	8	3	3	8	8	8	3	3
9	4	9	4	4	9	9	9	4	4
400	5	90	5	5	90	40	90	5	5
441471	450711	464201	470981	480111	491386	496211	503481	513526	524671
2	2	2	2	2	7	2	2	7	2
3	3	3	3	3	8	3	3	8	3
4	4	4	4	4	9	4	4	9	4
5	5	5	5	5	90	5	5	30	5
441571	451666	464331	472856	480371	491461	496536	503851	515876	525176
2	7	2	7	2	2	7	2	7	7
3	8	3	8	3	3	8	3	8	8
4	9	4	9	4	4	9	4	9	9
5	70	5	60	5	5	40	5	80	80
442441	452926	464521	473031	480531	491966	497051	504176	516671	525536
2	7	2	2	2	7	2	7	2	7
3	8	3	3	3	8	3	8	3	8
4	9	4	4	4	9	4	9	4	9
5	30	5	5	5	90	5	80	5	40

526311	536546	544426	559521	566401	576021	585661	600621	610121	616761
2	7	7	2	2	2	2	2	2	2
3	8	8	3	3	3	3	3	3	3
4	9	9	4	4	4	4	4	4	4
5	50	30	5	5	5	5	5	5	5
526441	536836	545286	559776	567336	576856	587236	601416	610756	616766
2	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	9	9	9	9	9	9	9	9	9
5	40	90	80	40	60	40	20	60	70
527471	537116	546576	559986	567696	577696	588371	601721	611506	617651
2	7	7	7	7	7	2	2	7	2
3	8	8	8	8	8	3	3	8	3
4	9	9	9	9	9	4	4	9	4
5	20	80	90	700	700	5	5	10	5
527501	537146	547211	560881	569486	579011	592061	602941	611886	618101
2	7	2	2	7	2	2	2	7	2
3	8	3	3	8	3	3	3	8	3
4	9	4	4	9	4	4	4	9	4
5	50	5	5	90	-	5	5	90	5
529826	538066	550256	561551	569636	579186	593566	603661	612096	619311
7	7	7	2	7	7	7	2	7	2
8	8	8	3	8	8	8	3	8	3
9	9	9	4	9	9	9	4	9	4
30	70	60	5	40	90	70	5	100	5
530076	538931	550721	561881	569651	579326	593626	603891	612536	619471
7	2	2	2	2	7	7	2	7	2
8	3	3	3	3	8	8	3	8	3
9	4	4	4	4	9	9	4	9	4
80	5	5	5	5	30	30	5	40	5
530626	539791	553501	562151	570651	579996	595726	604931	613326	619861
7	2	2	2	2	7	7	2	7	2
8	3	3	3	3	8	8	3	8	3
9	4	4	4	4	9	9	4	9	4
30	5	5	5	5	580000	30	5	30	5
531421	539956	554896	563601	571126	580121	595776	605091	613406	621506
2	7	7	2	7	2	7	2	7	7
3	8	8	3	8	3	8	3	8	8
4	9	9	4	9	4	9	4	9	9
5	60	900	5	30	5	80	5	10	10
533226	541341	555311	563921	571341	580151	595806	606016	613976	622456
7	2	2	2	2	2	7	7	7	7
8	3	3	3	3	3	8	8	8	8
9	4	4	4	4	4	9	9	9	9
30	5	5	5	5	5	10	20	80	60
533921	542096	556851	564261	571921	581501	597266	607981	614361	623016
2	7	2	2	2	2	7	2	2	7
3	8	3	3	3	3	8	3	3	8
4	9	4	4	4	4	9	4	4	9
5	100	5	5	5	5	300	5	5	20
535216	543251	557656	564981	574331	582486	597671	608161	615046	623416
7	2	7	2	2	7	2	2	7	7
8	3	8	3	3	8	3	3	8	8
9	4	9	4	4	9	4	4	9	9
20	5	60	5	5	90	5	5	50	20
535561	543451	557796	565451	574566	582786	597946	609016	616411	623811
2	2	7	2	7	7	7	7	2	2
3	3	8	3	8	8	8	8	3	3
4	4	9	4	9	9	9	9	4	4
5	5	800	5	70	90	50	20	5	5
535796	544116	558546	566011	575386	582936	598451	609536	616686	623931
7	7	7	2	7	7	2	7	7	2
8	8	8	3	8	8	3	8	8	3
9	9	9	4	9	9	4	9	9	4
800	20	50	5	90	40	5	40	90	5

624011	630711	637781	645741	654696	663746	669696	680471	686911	695421
2	2	2	2	7	7	7	2	2	2
3	3	3	3	8	8	8	3	3	3
4	4	4	4	9	9	9	4	4	4
5	5	5	5	700	50	700	5	5	5
624201	630866	639611	646086	655326	663771	669906	680746	687061	696381
2	7	2	7	7	2	7	7	2	2
3	8	3	8	8	3	8	8	3	3
4	9	4	9	9	4	9	9	4	4
5	70	5	90	30	5	10	50	5	5
624526	631061	639621	646486	656876	663796	670401	680781	687836	696576
7	2	2	7	7	7	2	2	7	7
8	3	3	8	8	8	3	3	8	8
9	4	4	9	9	9	4	4	9	9
30	5	5	90	80	800	5	5	40	80
624971	631261	639926	646861	658661	665076	670431	681391	687931	696961
2	2	7	2	2	7	2	2	2	2
3	3	8	3	3	8	3	3	3	3
4	4	9	4	4	9	4	4	4	4
5	5	30	5	5	80	5	5	5	5
625001	632781	640036	647066	660126	665346	672651	682211	637981	697096
2	2	7	7	7	7	2	2	2	7
3	3	8	8	8	8	3	3	3	8
4	4	9	9	9	9	4	4	4	9
5	5	40	70	30	50	5	5	5	100
625901	633126	641351	648081	660751	665466	672966	682231	688231	697376
2	7	2	2	2	7	7	2	2	7
3	8	3	3	3	8	8	3	3	8
4	9	4	4	4	9	9	4	4	9
5	30	5	5	5	70	70	5	5	80
626961	633516	642531	648221	660811	665486	673441	683976	688656	700211
2	7	2	2	2	7	2	7	7	2
3	8	3	3	3	8	3	8	8	3
4	9	4	4	4	9	4	9	9	4
5	20	5	5	5	90	5	80	60	5
628131	634161	642666	649581	661236	665511	673611	684131	688666	700821
2	2	7	2	7	2	2	2	7	2
3	3	8	3	8	3	3	3	8	3
4	4	9	4	9	4	4	4	9	4
5	5	70	5	40	5	5	5	70	5
628396	634436	643166	650356	661941	666016	673621	685026	690421	701166
7	7	7	7	2	7	2	7	2	7
8	8	8	8	3	8	3	8	3	8
9	9	9	9	4	9	4	9	4	9
400	4)	70	60	5	20	5	30	5	70
628946	634511	644581	650451	662061	666216	676196	685331	690661	701541
7	2	2	2	2	7	7	2	2	2
8	3	3	3	3	8	8	3	3	3
9	4	4	4	4	9	9	4	4	4
50	5	5	5	5	20	200	5	5	5
629391	634706	644906	652891	662356	668411	678261	635393	692346	701876
2	7	7	2	7	2	2	7	7	7
3	8	8	3	8	3	3	8	8	8
4	9	9	4	9	4	4	9	9	9
5	10	10	5	60	5	5	40)	50	80
629926	635471	645351	653441	662996	668701	678331	683098	694416	702691
7	2	2	2	7	2	2	7	7	2
8	3	3	3	8	3	3	8	8	3
9	4	4	4	9	4	4	9	9	4
30	5	5	5	663000	5	5	100	20	5
630031	636841	645521	654036	663551	669646	680011	686556	694421	704191
2	2	2	7	2	7	2	7	2	2
3	3	3	8	3	8	3	8	3	3
4	4	4	9	4	9	4	9	4	4
5	5	5	40	5	50	5	60	5	5

704586	712276	718926	730646	743496	749751	757291	762846	770641	777181
7	7	7	7	7	2	2	7	2	2
8	8	8	8	8	3	3	8	3	3
9	9	9	9	9	4	4	9	4	4
90	80	30	50	500	5	5	50	5	5
705566	712946	719091	731266	745291	750311	758036	762906	770966	777201
7	7	2	7	2	2	7	7	7	2
8	8	3	8	3	3	8	8	8	3
9	9	4	9	4	4	9	9	9	4
70	50	5	70	5	5	40	10	70	5
706096	713391	719251	731751	745571	750996	758076	762921	771681	778776
7	2	2	2	2	7	7	2	2	7
8	3	3	3	3	8	8	3	3	8
9	4	4	4	4	9	9	4	4	9
100	5	5	5	5	751000	80	5	5	80
706126	713566	721556	731966	745706	752021	758326	763761	771906	778951
7	7	7	7	7	2	7	2	7	2
8	8	8	8	8	3	8	3	8	3
9	9	9	9	9	4	9	4	9	4
30	70	60	70	10	5	30	5	10	5
706636	713636	722901	733001	745926	752456	758956	763796	772681	779361
7	7	2	2	7	7	7	7	2	2
8	8	3	3	8	8	8	8	3	3
9	9	4	4	9	9	9	9	4	4
40	40	5	5	30	60	60	800	5	5
706681	714026	723136	733606	746141	752836	759346	763866	773276	779611
2	7	7	7	2	7	7	7	7	2
3	8	8	8	3	8	8	8	8	3
4	9	9	9	4	9	9	9	9	4
5	30	40	10	5	40	50	70	80	5
707201	714456	724021	735231	746591	752861	759601	764506	774181	779891
2	7	2	2	2	2	2	7	2	2
3	8	3	3	3	3	3	8	3	3
4	9	4	4	4	4	4	9	4	4
5	60	5	5	5	5	5	10	5	5
707506	715326	724326	735931	746761	753221	759721	765981	775111	781136
7	7	7	2	2	2	2	2	2	7
8	8	8	3	3	3	3	3	3	8
9	9	9	4	4	4	4	4	4	9
10	30	30	5	5	5	5	5	5	40
708821	716521	726001	736821	747431	753811	760176	766181	775316	781641
2	2	2	2	2	2	7	2	7	2
3	3	3	3	3	3	8	3	8	3
4	4	4	4	4	4	9	4	9	4
5	5	5	5	5	5	80	5	20	5
708826	716871	728771	736951	747486	755041	761231	766731	775871	782106
7	2	2	2	7	2	2	2	2	7
8	3	3	3	8	3	3	3	3	8
9	4	4	4	9	4	4	4	4	9
30	5	5	5	90	5	5	5	5	10
709581	717346	729021	738161	747501	755151	762456	768806	776376	782126
2	7	2	2	2	2	7	7	7	7
3	8	3	3	3	3	8	8	8	8
4	9	4	4	4	4	9	9	9	9
5	50	5	5	5	5	60	10	80	30
710626	717881	729216	740251	747651	757191	762591	769741	776891	782481
7	2	7	2	2	2	2	2	2	2
8	3	8	3	3	3	3	3	3	3
9	4	9	4	4	4	4	4	4	4
30	5	20	5	5	5	5	5	5	5
711246	718146	730276	741811	748081	757266	762746	770226	777121	783131
7	7	7	2	2	7	7	7	2	2
8	8	8	3	3	8	8	8	3	3
9	9	9	4	4	9	9	9	4	4
50	50	80	5	5	70	50	30	5	5

783146	796306	810691	818951	828231	835961	844586	853631	864141	875306
7	7	2	2	2	2	7	2	2	7
8	8	3	3	3	3	8	3	3	8
9	9	4	4	4	4	9	4	4	9
50	10	5	5	5	5	90	5	5	10
784151	797276	811036	819776	828481	836021	844876	853641	866021	876016
2	7	7	7	2	2	7	2	2	7
3	8	8	8	3	3	8	3	3	8
4	9	9	9	4	4	9	4	4	9
5	80	40	80	5	5	80	5	5	20
784456	797321	812116	820476	828501	836436	845701	853741	868816	876336
7	2	7	7	2	7	2	2	7	7
8	3	8	8	3	8	3	3	8	8
9	4	9	9	4	9	4	4	9	9
60	5	20	80	5	40	5	5	20	40
785421	798151	812651	821211	828751	837131	846151	854611	869761	877886
2	2	2	2	2	2	2	2	2	7
3	3	3	3	3	3	3	3	3	8
4	4	4	4	4	4	4	4	4	9
5	5	5	5	5	5	5	5	5	90
785706	799056	813581	821426	828986	838011	846251	854686	870251	878461
7	7	2	7	7	2	2	7	2	2
8	8	3	8	8	3	3	8	3	3
9	9	4	9	9	4	4	9	4	4
10	60	5	30	90	5	5	90	5	5
786216	802711	814526	823076	829166	838376	848676	855316	871581	879321
7	2	7	7	7	7	7	7	2	2
8	3	8	8	8	8	8	8	3	3
9	4	9	9	9	9	9	9	4	4
20	5	30	80	70	80	80	20	5	5
786831	802986	814756	823311	829921	838796	849736	856421	871766	879726
2	7	7	2	2	7	7	2	7	7
3	8	8	3	3	8	8	3	8	8
4	9	9	4	4	9	9	4	9	9
5	90	60	5	5	800	40	5	70	30
787281	803256	815151	823676	830701	838921	850701	856556	872431	880036
2	7	2	7	2	2	2	7	2	7
3	8	3	8	3	3	3	8	3	8
4	9	4	9	4	4	4	9	4	9
5	60	5	80	5	5	5	60	5	40
789766	804516	815506	823861	831061	839156	851186	858291	872831	880136
7	7	7	2	2	7	7	2	2	7
8	8	8	3	3	8	8	3	3	8
9	9	9	4	4	9	9	4	4	9
70	20	10	5	5	60	90	5	5	40
790901	806041	816851	824391	831351	843366	851456	861421	873846	880721
2	2	2	2	2	7	7	2	7	2
3	3	3	3	3	8	8	3	8	3
4	4	4	4	4	9	9	4	9	4
5	5	5	5	5	70	60	5	50	5
791216	809481	818306	825731	832431	843391	851621	861931	873891	881101
7	2	7	2	2	2	2	2	2	2
8	3	8	3	3	3	3	3	3	3
9	4	9	4	4	4	4	4	4	4
20	5	10	5	5	5	5	5	5	5
791316	810296	818551	825736	832466	843701	852966	862906	874551	881411
7	7	2	7	7	2	7	7	2	2
8	8	3	8	8	3	8	8	3	3
9	9	4	9	9	4	9	9	4	4
20	300	5	40	70	5	70	10	5	5
791996	810491	818801	826681	833886	844201	853531	863321	875266	882206
7	2	2	2	7	2	2	2	7	7
8	3	3	3	8	3	3	3	8	8
9	4	4	4	9	4	4	4	9	9
792000	5	5	5	90	5	5	5	70	10

882706	890741	897041	912101	917056	924386	937561	945116	956506	969581
7	2	2	2	7	7	2	7	7	2
8	3	3	3	8	8	3	8	8	3
9	4	4	4	9	9	4	9	9	4
10	5	5	5	60	90	5	20	10	5
882871	891006	897431	912216	917586	927296	937756	945951	957551	970001
2	7	2	7	7	7	7	2	2	2
3	8	3	8	8	8	8	3	3	3
4	9	4	9	9	9	9	4	4	4
5	10	5	20	90	300	60	5	5	5
883616	891116	897611	912901	917821	928116	938186	946351	958071	970556
7	7	2	2	2	7	7	2	2	7
8	8	3	3	3	8	8	3	3	8
9	9	4	4	4	9	9	4	4	9
20	20	5	5	5	20	90	5	5	60
884171	891206	899156	913256	918841	929176	938741	946531	959251	970721
2	7	7	7	2	7	2	2	2	2
3	8	8	8	3	8	3	3	3	3
4	9	9	9	4	9	4	4	4	4
5	10	60	60	5	80	5	5	5	5
885536	891431	899536	914011	918846	933091	940516	946626	959451	970856
7	2	7	2	7	2	7	7	2	7
8	3	8	3	8	3	8	8	3	8
9	4	9	4	9	4	9	9	4	9
40	5	40	5	50	5	20	30	5	60
886066	892936	902501	914106	920481	933421	942136	947831	960531	971841
7	7	2	7	2	2	7	2	2	2
8	8	3	8	3	3	8	3	3	3
9	9	4	9	4	4	9	4	4	4
70	40	5	10	5	5	40	5	5	5
886246	893071	904941	914381	921306	933496	942286	949931	965436	973346
7	2	2	2	7	7	7	2	7	7
8	3	3	3	8	8	8	3	8	8
9	4	4	4	9	9	9	4	9	9
50	5	5	5	10	500	90	5	40	50
886301	893461	906036	914611	921331	934936	942841	950766	966141	973426
2	2	7	2	2	7	2	7	2	7
3	3	8	3	3	8	3	8	3	8
4	4	9	4	4	9	4	9	4	9
5	5	40	5	5	40	5	70	5	30
886831	895171	906246	914756	921401	935091	943041	950881	966211	974201
2	2	7	7	2	2	2	2	2	2
3	3	8	8	3	3	3	3	3	3
4	4	9	9	4	4	4	4	4	4
5	5	50	60	5	5	5	5	5	5
888191	895181	909821	915006	922221	935176	943636	951406	966586	975321
2	2	2	7	2	7	7	7	7	2
3	3	3	8	3	8	8	8	8	3
4	4	4	9	4	9	9	9	9	4
5	5	5	10	5	80	40	10	90	5
888951	895266	910406	915101	922776	936426	943676	951546	967476	977596
2	7	7	2	7	7	7	7	7	7
3	8	8	3	8	8	8	8	8	8
4	9	9	4	9	9	9	9	9	9
5	70	10	5	80	30	80	50	80	600
889641	895721	911596	916246	923201	937126	944361	955626	968496	977811
2	2	7	7	2	7	2	7	7	2
3	3	8	8	3	8	3	8	8	3
4	4	9	9	4	9	4	9	9	4
5	5	600	50	5	30	5	30	500	5
890551	896256	911901	916251	924356	937341	944841	956291	969116	978201
2	7	2	2	7	2	2	2	7	2
3	8	3	3	8	3	3	3	8	3
4	9	4	4	9	4	4	4	9	4
5	60	5	5	60	5	5	5	20	5

978216	985741	993611	1002976	1013781	1019326	1032866	1043181	1055521	1071206
7	2	2	7	2	7	7	2	2	7
8	3	3	8	3	8	8	3	3	8
9	4	4	9	4	9	9	4	4	9
20	5	5	80	5	30	70	5	5	10
978716	987386	993616	1003501	1014051	1021621	1033636	1044266	1055796	1071321
7	7	7	2	2	2	7	7	7	2
8	8	8	3	3	3	8	8	8	3
9	9	9	4	4	4	9	9	9	4
20	90	20	5	5	5	40	70	800	5
978806	987936	994426	1005561	1014056	1023126	1035891	1044581	1058316	1072491
7	7	7	2	7	7	2	2	7	2
8	8	8	3	8	8	3	3	8	3
9	9	9	4	9	9	4	4	9	4
10	40	30	5	60	30	5	5	20	5
978951	987961	994761	1005866	1014531	1023161	1035991	1046196	1060001	1073396
2	2	2	7	2	2	2	7	2	7
3	3	3	8	3	3	3	8	3	8
4	4	4	9	4	4	4	9	4	9
5	5	5	70	5	5	5	200	5	400
981141	988511	994821	1006741	1015116	1023346	1036286	1046451	1060206	1073466
2	2	2	2	7	7	7	2	7	7
3	3	3	3	8	8	8	3	8	8
4	4	4	4	9	9	9	4	9	9
5	5	5	5	20	50	90	5	10	70
981316	988936	994901	1007016	1015961	1025471	1036741	1047331	1061571	1073651
7	7	2	7	2	2	2	2	2	2
8	8	3	8	3	3	3	3	3	3
9	9	4	9	4	4	4	4	4	4
20	40	5	20	5	5	5	5	5	5
981716	989381	996111	1007916	1016211	1025571	1037601	1049266	1062166	1074946
7	2	2	7	2	2	2	7	7	7
8	3	3	8	3	3	3	8	8	8
9	4	4	9	4	4	4	9	9	9
20	5	5	20	5	5	5	70	70	50
982656	989581	998981	1011166	1016376	1026046	1038851	1049621	1063926	1075391
7	2	2	7	7	7	2	2	7	2
8	3	3	8	8	8	3	3	8	3
9	4	4	9	9	9	4	4	9	4
60	5	5	70	80	50	5	5	30	5
983936	990326	1000351	1011231	1017566	1026896	1039866	1050326	1065801	1075636
7	7	2	2	7	7	7	7	2	7
8	8	3	3	8	8	8	8	3	8
9	9	4	4	9	9	9	9	4	9
40	30	5	5	70	900	70	30	5	40
984571	990521	1001861	1011486	1017641	1029716	1039936	1050336	1067526	1076681
2	2	2	7	2	7	7	7	7	2
3	3	3	8	3	8	8	8	8	3
4	4	4	9	4	9	9	9	9	4
5	5	5	90	5	20	40	40	30	5
985141	991841	1002031	1011611	1017726	1030191	1041086	1051961	1069181	1077066
2	2	2	2	7	2	7	2	2	7
3	3	3	3	8	3	8	3	3	8
4	4	4	4	9	4	9	4	4	9
5	5	5	5	30	5	90	5	5	70
985341	992036	1002521	1012341	1018816	1030726	1041246	1052371	1069891	1077476
2	7	2	2	7	7	7	2	2	7
3	8	3	3	8	8	8	3	3	8
4	9	4	4	9	9	9	4	4	9
5	40	5	5	20	30	50	5	5	80
985611	992971	1002556	1012486	1019156	1032136	1043006	1054221	1070701	1078556
2	2	7	7	7	7	7	2	2	7
3	3	8	8	8	8	8	3	3	8
4	4	9	9	9	9	9	4	4	9
5	5	60	90	60	40	10	5	5	60

1070311 2 3 4 5
1080921 2 3 4 5
1081026 7 8 9 30
1081301 2 3 4 5
1081526 7 8 9 30
1083376 7 8 9 80
1083846 7 8 9 50
1085286 7 8 9 90
1085556 7 8 9 60
1085636 7 8 9 40
1085791 2 3 4 5
1085881 2 3 4 5
1085911 2 3 4 5

1085941 2 3 4 5
1086561 2 3 4 5
1087641 2 3 4 5
1087756 7 8 9 60
1088916 7 8 9 20
1089541 2 3 4 5
1090186 7 8 9 90
1090281 2 3 — —
1090506 7 8 9 10
1090636 7 8 9 40
1091736 7 8 9 40
1094171 2 3 4 5
1095766 7 8 9 70

1095861 2 3 4 5
1096061 2 3 4 5
1096091 2 3 4 5
1096381 2 3 4 5
1096571 2 3 4 5
1097661 2 3 4 5
1097791 2 3 4 5
1097796 7 8 9 800
1098826 7 8 9 30
1099756 7 8 9 60
1099931 2 3 4 5
1101906 7 8 9 10
1102286 7 8 9 90

1104311 2 3 4 5
1106771 2 3 4 5
1106921 2 3 4 5
1107776 7 8 9 80
1109591 2 3 4 5
1110236 7 8 9 40
1111256 7 8 9 60
1111466 7 8 9 70
1112001 2 3 4 5
1113606 7 8 9 10
1113636 7 8 9 40
1113666 7 8 9 70
1114631 2 3 4 5

1115556 7 8 9 60
1116306 7 8 9 10
1116406 7 8 9 10
1117036 7 8 9 40
1117776 7 8 9 80
1118176 7 8 9 80
1118871 2 3 4 5
1120276 7 8 9 80
1120971 2 3 4 5
1122501 2 3 4 5
1123026 7 8 9 30
1123651 2 3 4 5
1124386 7 8 9 90

1124416 7 8 9 20
1124566 7 8 9 70
1124696 7 8 9 700
1124896 7 8 9 900
1125196 7 8 9 200
1125561 2 3 4 5
1126881 2 3 4 5
1127031 2 3 4 5
1127056 7 8 9 60
1127436 7 8 9 40
1130396 7 8 9 400
1130[illegible]76 7 8 9 80
1131451 2 3 4 5

1132566 7 8 9 70
1132726 7 8 9 30
1133121 2 3 4 5
1133186 7 8 9 90
1134541 2 3 4 5
1135291 2 3 4 5
1136146 7 8 9 50
1137091 2 3 4 5
1137756 7 8 9 60
1138741 2 3 4 5
1138796 7 8 9 800
1140686 7 8 9 90
1142311 2 3 4 5

1143646 7 8 9 50
1143906 7 8 9 10
1144436 7 8 9 40
1144726 7 8 9 30
1144901 2 3 4 5
1145376 7 8 9 80
1146226 7 8 9 30
1146241 2 3 4 5
1146716 7 8 9 20
1147866 7 8 9 70
1147916 7 8 9 20
1148006 7 8 9 10
1148491 2 3 4 5

1149196 7 8 9 200
1150521 2 3 4 5
1151756 7 8 9 60
1152061 2 3 4 5
1152321 2 3 4 5
1153356 7 8 9 60
1153836 7 8 9 40
1153996 7 8 9 1154000
1157116 7 8 9 20
1158046 7 8 9 50
1160231 2 3 4 5
1160491 2 3 4 5
1161581 2 3 4 5

1162836 7 8 9 40
1163546 7 8 9 50
1163716 7 8 9 20
1164896 7 8 9 900
1164976 7 8 9 80
1165711 2 3 4 5
1166511 2 3 4 5
1166861 2 3 4 5
1168006 7 8 9 10
1168266 7 8 9 70
1169181 2 3 4 5
1170471 2 3 4 5
1170611 2 3 4 5

1171136
7
8
9
40

1172276
7
8
9
80

1172636
7
8
9
40

1175276
7
8
9
80

1175926
7
8
9
30

1176191
2
3
4
5

1178526
7
8
9
30

1179471
2
3
4
5

1180731
2
3
4
5

1182011
2
3
4
5

1182656
7
8
9
60

1183231
2
3
4
5

1183751
2
3
4
5

1184331
2
3
4
5

1185031
2
3
4
5

1185086
7
8
9
90

1186486
7
8
9
90

1186586
7
8
9
90

1186901
2
3
4
5

1187211
2
3
4
5

1187461
2
3
4
5

1188676
7
8
9
80

1191431
2
3
4
5

1191746
7
8
9
50

1192676
7
8
9
80

1193356
7
8
9
60

1194706
7
8
9
10

1194856
7
8
9
60

1198146
7
8
9
50

1199101
2
3
4
5

1199641
2
3
4
5

1199966
7
8
9
70

1201116
7
8
9
20

1201791
2
3
4
5

1202106
7
8
9
10

1202411
2
3
4
5

1203556
7
8
9
60

1203611
2
3
4
5

1203666
7
8
9
70

1203751
2
3
4
5

1206441
2
3
4
5

1206586
7
8
9
90

1206966
7
8
9
70

1207691
2
3
4
5

1208046
7
8
9
50

1208186
7
8
9
90

1208626
7
8
9
30

1208761
2
3
4
5

1210581
2
3
4
5

1210916
7
8
9
20

1210951
2
3
4
5

1213241
2
3
4
5

1213921
2
3
4
5

1214551
2
3
4
5

1214866
7
8
9
70

1215201
2
3
4
5

1215406
7
8
9
10

1215881
2
3
4
5

1216036
7
8
9
40

1216261
2
3
4
5

1217051
2
3
4
5

1217161
2
3
4
5

1217276
7
8
9
80

1217571
2
3
4
5

1217731
2
3
4
5

1218066
7
8
9
70

1218176
7
8
9
80

1218411
2
3
4
5

1219596
7
8
9
600

1221871
2
3
4
5

1222486
7
8
9
90

1222601
2
3
4
5

1222821
2
3
4
5

1223211
2
3
4
5

1223656
7
8
9
60

1224141
2
3
4
5

1224661
2
3
4
5

1224676
7
8
9
80

1226351
2
3
4
5

1226496
7
8
9
500

1226766
7
8
9
70

1226771
2
3
4
5

1226851
2
3
4
5

1228676
7
8
9
80

1228731
2
3
4
5

1229841
2
3
4
5

1230646
7
8
9
50

1231951
2
3
4
5

1232816
7
8
9
20

1233011
2
3
4
5

1233021
2
3
4
5

1233161
2
3
4
5

1233421
2
3
4
5

1233841
2
3
4
5

1234521
2
3
4
5

1235121
2
3
4
5

1238791
2
3
4
5

1239056
7
8
9
60

1239221
2
3
4
5

1239926
7
8
9
30

1241586
7
8
9
90

1242346
7
8
9
50

1242631
2
3
4
5

1243006
7
8
9
10

1244006
7
8
9
10

1244221
2
3
4
5

1245826
7
8
9
30

1246086
7
8
9
90

1247471
2
3
4
5

1248051
2
3
4
5

1248421
2
3
4
5

1249641
2
3
4
5

1249771
2
3
4
5

1250891
2
3
4
5

1251436
7
8
9
40

1251611
2
3
4
5

1251706
7
8
9
10

1252031
2
3
4
5

1252696
7
8
9
700

1253381
2
3
4
5

1255316
7
8
9
20

1255546
7
8
9
50

1256276
7
8
9
80

1256286
7
8
9
90

1256901
2
3
4
5

1256911
2
3
4
5

1258136
7
8
9
40

1258321
2
3
4
5

1258666
7
8
9
70

1258691
2
3
4
5

1259276	1265131	1272026	1288736	1300026	1307626	1318151	1332971	1339786	1356596
7	2	7	7	7	7	2	2	7	7
8	3	8	8	8	8	3	3	8	8
9	4	9	9	9	9	4	4	9	9
80	5	30	40	30	30	5	5	90	600
1260306	1265546	1272766	1289766	1300461	1308426	1321206	1333866	1340916	1356746
7	7	7	7	2	7	7	7	7	7
8	8	8	8	3	8	8	8	8	8
9	9	9	9	4	9	9	9	9	9
10	50	70	70	5	30	10	70	20	50
1260361	1266781	1275766	1291011	1301396	1309301	1321756	1334891	1342021	1357871
2	2	7	2	7	2	7	2	2	2
3	3	8	3	8	3	8	3	3	3
4	4	9	4	9	4	9	4	4	4
5	5	70	5	400	5	60	5	5	5
1260611	1267291	1276411	1291641	1301601	1310226	1322656	1334981	1342121	1357901
2	2	2	2	2	7	7	2	2	2
3	3	3	3	3	8	8	3	3	3
4	4	4	4	4	9	9	4	4	4
5	5	5	5	5	30	60	5	5	5
1260691	1267491	1276471	1292561	1301661	1311731	1323681	1335546	1342406	1358236
2	2	2	2	2	2	2	7	7	7
3	3	3	3	3	3	3	8	8	8
4	4	4	4	4	4	4	9	9	9
5	5	5	5	5	5	5	50	10	40
1260791	1268051	1279031	1292811	1301721	1312096	1327631	1335831	1343141	1359491
2	2	2	2	2	7	2	2	2	2
3	3	3	3	3	8	3	3	3	3
4	4	4	4	4	9	4	4	4	4
5	5	5	5	5	100	5	5	5	5
1261006	1268186	1282306	1295866	1301816	1312606	1328456	1336731	1343866	1360836
7	7	7	7	7	7	7	2	7	7
8	8	8	8	8	8	8	3	8	8
9	9	9	9	9	9	9	4	9	9
10	90	10	70	20	10	60	5	70	40
1261086	1268581	1284121	1297576	1302321	1313561	1328496	1337786	1344276	1361391
7	2	2	7	2	2	7	7	7	2
8	3	3	8	3	3	8	8	8	3
9	4	4	9	4	4	9	9	9	4
90	5	5	80	5	5	500	90	80	5
1261456	1268751	1284386	1298441	1302516	1314856	1329041	1337956	1347631	1362036
7	2	7	2	7	7	2	7	2	7
8	3	8	3	8	8	3	8	3	8
9	4	9	4	9	9	4	9	4	9
60	5	90	5	20	60	5	60	5	40
1262521	1270611	1285901	1298521	1303291	1315051	1329836	1338376	1349351	1362131
2	2	2	2	2	2	7	7	2	2
3	3	3	3	3	3	8	8	3	3
4	4	4	4	4	4	9	9	4	4
5	5	5	5	5	5	40	80	5	5
1262606	1270971	1286206	1299081	1303326	1315251	1330106	1338691	1349466	1362481
7	2	7	2	7	2	7	2	7	2
8	3	8	3	8	3	8	3	8	3
9	4	9	4	9	4	9	4	9	4
10	5	10	5	30	5	10	5	70	5
1262866	1271081	1286761	1299161	1305676	1315291	1330116	1338716	1349621	1363186
7	2	2	2	7	2	7	7	2	7
8	3	3	3	8	3	8	8	3	8
9	4	4	4	9	4	9	9	4	9
70	5	5	5	80	5	20	20	5	90
1265086	1271976	1287646	1299241	1307096	1316301	1332631	1339516	1352131	1363606
7	7	7	2	7	2	2	7	2	7
8	8	8	3	8	3	3	8	3	8
9	9	9	4	9	4	4	9	4	9
90	80	50	5	100	5	5	20	5	10

1365436	1368906	1373401	1377471	1381371
7	7	2	2	2
8	8	3	3	3
9	9	4	4	4
40	10	5	5	5
1365466	1369556	1373586	1377261	1381461
7	7	7	2	2
8	8	8	3	3
9	9	9	4	4
70	60	90	5	5
1365931	1370841	1373671	1377781	1384336
2	2	2	2	7
3	3	3	3	8
4	4	4	4	9
5	5	5	5	40
1366116	1371001	1373886	1377946	1384461
7	2	7	7	2
8	3	8	8	3
9	4	9	9	4
20	5	90	50	5
1367076	1372091	1374396	1378206	1384681
7	2	7	7	2
8	3	8	8	3
9	4	9	9	4
80	5	400	10	5
1367451	1372201	1374806	1378546	1385186
2	2	7	7	7
3	3	8	8	8
4	4	9	9	9
5	5	10	50	90
1367761	1372306	1376396	1381046	
2	7	7	7	
3	8	8	8	
4	9	9	9	
5	10	400	50	
1368221	1372511	1376986	1381116	
2	2	7	7	
3	3	8	8	
4	4	9	9	
5	5	90	20	

Titoli al portatore 4 0[0 di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 42ª estrazione (novembre 1918), bruciati perchè rimborsati:

Titoli al portatore da una cartella	N.	2
Titoli al portatore da cinque cartelle	»	13
Titoli al portatore da venticinque cartelle	»	11
Totale	N.	26

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, addì 10 maggio 1919.

Per il Direttore generale: MOSSOLIN.

Il Direttore capo della ragioneria: LOVECCHIO.

V.° *per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti*: CUFARO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni emesse pel **risanamento della città di Napoli**, *legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (serie 3ª)*

Numeri delle obbligazioni relative alle serie attualmente vigenti sorteggiate nella 21ª annuale estrazione a sorte, che ha avuto luogo presso questa Direzione generale il 16 maggio 1919.

N. 132 obbligazioni della 3ª serie
R. decreto 18 ottobre 1889, n. 6481

73	2922	6029	8238	10032	12669	14256
87	3242	6068	8297	10468	12802	14332
200	3348	6213	8315	10650	12985	15137
328	3633	6232	8399	10965	13074	15240
429	3731	6317	8604	10980	13100	15253
433	4393	6651	8678	11001	13202	15261
447	4456	6696	8734	11056	13208	15505
714	4523	6909	8802	11130	13286	15692
733	4731	6979	8889	11145	13299	15754
739	4877	7018	9057	11156	13452	15778
845	5208	7169	9217	11268	13674	15922
1120	5239	7236	9241	11310	13756	16102
1144	5280	7258	9289	11319	13758	16151
1213	5294	7568	9339	11336	13779	16468
1380	5297	7584	9634	11411	13919	16602
1690	5387	7704	9717	11465	13937	16758
1826	5429	7779	9744	11647	14018	17231
2247	5694	7898	9832	11779	14027	17365
2907	5965	8059	9982	12454	14054	—

N. 130 obbligazioni della 4ª serie
R. decreto 10 luglio 1890, n. 6953

355	2855	4752	7922	10497	12615	14757
458	3039	4823	7968	10502	12776	15066
535	3273	5171	8095	10575	12839	15186
565	3422	5269	8235	10610	12983	15211
713	3583	5377	8444	10729	13030	15480
766	3723	5388	8580	10803	13133	15512
797	3739	5449	8609	10806	13251	15677
909	3747	5606	8620	11017	13488	15793
1305	3806	6008	8689	11132	13804	16061
1570	3873	6060	8856	11158	13912	16066
1781	4065	6176	9107	11297	14050	16562
1806	4142	6303	9516	11408	14121	16576
1836	4152	6379	9771	11501	14264	16622
1917	4230	6540	9801	11766	14498	16885
2041	4375	6644	9863	11891	14502	17061
2134	4128	6933	9928	11941	14584	17156
2343	4568	7106	10092	12079	14666	—
2531	4572	7827	10300	12301	14691	—
2578	4721	7883	10375	12386	14720	—

N. 127 obbligazioni della 7ª serie
Regio decreto 23 luglio 1893, n. 420

2	2238	4391	6073	7960	9579	10922
150	2298	4405	6360	7987	9610	10937
247	2434	4505	6501	8160	9757	11231
475	2854	4591	6606	8244	9851	11245
899	3330	4638	6906	8316	10010	11302
1346	3586	5148	7073	8524	10060	11341
1415	4064	5560	7128	8581	10077	11368
1652	4087	5635	7177	8664	10326	11437
1672	4307	5755	7440	9199	10687	11449
1681	4348	5796	7510	9381	10697	11598
2147	4350	5894	7664	9402	10772	11646
2220	4366	5912	7813	9484	10909	11717

11773	12635	13351	14122	15252	16057	16787
11857	12648	13425	14144	15331	16139	—
12088	12945	13538	14595	15381	16223	—
12207	12962	13587	14701	15526	16390	—
12218	12974	13891	14873	15551	16490	—
12422	13091	13907	14915	15758	16496	—
12539	13136	13969	15239	16041	16733	—

N. 145 obbligazioni dell'8ª serie

R. decreto del 22 luglio 1894, n. 346

120	2900	6874	9097	11744	14274	16831
554	2945	6904	9272	11752	14390	16835
612	3010	6933	9343	11771	14435	17023
987	3036	7451	9359	11774	14542	17392
1037	3216	7454	9533	11837	14575	17837
1174	3266	7661	9568	11961	14605	18024
1188	3421	7802	9806	12226	14751	18045
1277	3520	7834	9950	12267	14786	18054
1284	3823	7841	9964	12326	14840	18171
1775	3964	7855	9981	12439	15324	18355
1811	3990	7866	10048	12468	15360	18429
1891	4029	7880	10441	12514	15435	18467
1914	4342	7945	10721	12739	15529	18586
2097	4390	7965	10826	12973	15561	18697
2228	4588	7997	10992	13067	15720	18957
2306	4820	8549	11051	13182	15907	19075
2405	5806	8556	11068	13224	16188	19199
2408	5828	8831	11143	13254	16198	19236
2636	6051	8842	11216	13294	16281	19305
2731	6169	8940	11305	13415	16485	—
2844	6814	8945	11708	14200	16491	—

Gli interessi sulle obbligazioni estratte continuano a decorrere fino a tutto il 30 giugno 1919 e dal 1° luglio successivo avrà luogo il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 ciascuna, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione Generale, a seguito regolare domanda in carta bollata da L. 1, da presentarsi o direttamente alla stessa Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di Finanza, esclusa quella di Roma, con restituzione delle obbligazioni estratte, munite delle seguenti cedole e che non sono più pagabili in conto interessi, e cioè:

Serie 3ª — Cedole:
Dal n. 60 — scadenza 1° gennaio 1920.
Al n. 72 — scadenza 1° gennaio 1926.

Serie 4ª — Cedole:
Dal n. 59 — scadenza 1° gennaio 1920.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1926.

Serie 7ª — Cedole:
Dal n. 53 — scadenza 1° gennaio 1920.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1929

Serie 8ª — Cedole:
Dal n. 51 — scadenza 1° gennaio 1920.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1930.

Non vennero eseguite le estrazioni delle obbligazioni relative alle serie 1ª, 2ª, 5ª e 6ª essendo state intieramente estinte, con decorrenza dal 1° luglio 1895.

Roma, il 16 maggio 1919.

Il direttore capo di divisione: DIMA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 17 luglio 1910, n. 536).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Vedove.

Vallone Carmela di Bevilacqua Giuliano, soldato, L. 630 — Belloni Luigi di Giuseppe, id., L. 210 — De Felice Giuseppe di Aniello, id., L. 630 — Bertoldo Marco di Augusto, id., L. 630 — D'Agostin Maria di Corradina Dante, id., L. 630 — Parisi Domenico di Angelo, id., L. 630 — Danielli Rosa di Stoppa Targindo, id., L. 630 — Masciarelli Carmine di Vincenzo, id., L. 210 — Targila Sebastiano di Vincenzo, id., L. 630 — Trucco Angelo di Bartolomeo, id., L. 630 — Trocchi Agostino di Gilberto, id., L. 630.

Cutrona Vincenzo di Giuseppe, soldato, L. 630 — Mesiti Paolo di Pasquale, id., L. 630 — Mazzone Annunziata di Tattini Adolfo, id., L. 630 — Aliatta Carmela di D'Anna Giuseppe, id., L 630 — Bertolini Lucidalba di Pighi Lorenzo, id., L. 630 — Murano Giuseppe di Francesco, id., L. 630 — Altamura Vincenza di De Palma Michele, id., L. 630 — Bianchi Emilia di Guilliery Antonio, sottotenente, L. 1500 — Conte Anna di Martino Antonio, soldato, L. 630 — Brossa Bernardo di Edoardo, id., L. 630 — Cipolloni Francesco di Parmenio, id., L. 630 — Dallari Onorato di Bonfiglio, id., L. 630 — Fattorelli Maria di Fumana Carlo, id., L. 630.

Federici Pietro di Vincenzo, soldato, L. 630 — Gori Francesco di Natale, id., L. 630 — Montresor Evangelista di Augusto, id., L. 630 — Adami Antonio di Umberto, caporale maggiore, L. 840 — Della Rosa Vincenzo di Antonio, soldato, L. 630 — Razzoli Geremia di Guerrino, id., L 630 — Gaiba Malvina di Saravalli Fernanda, id., L. 630 — Lanzalaco Vincenzo di Michele, id., L. 630 — Palmitessa Tomaso di Giovanni, id., L. 630 — Agostoni Giosuè di Giuseppe, id. L. 630 — Reato Caterino di Pietro, id. L. 630 — Di Fonzo Saverio di Antonio e Fortunato, soldato e caporale maggiore L. 840 — Comandulli Caterina di Bragutti Serafino, soldato, L. 630 — Lai Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Cavani Antonio di Marcello, caporale maggiore, L. 840 — Bertoldo Angelo di Giuseppe, soldato, L. 630.

Tamburelli Francesco di Giovanni, soldato, L. 630 — Gigliotta Onofrio di Biagio, id., L. 630 — Rolino Clara di Pedruzzi Giuseppe, id., L. 630 — Carusilio Pasquale di Giuseppe, id., L. 420 — Dell'Aquila Matteo di Garofalo Ciro, id., L. 630 — Ragni Domenico di Luigi, id., L. 630 — Bracchitta Giovanni di Vincenzo, id., L. 630.

Bertoncini Federico di Nello, soldato, L. 630 — Trotta Donato di Francesco, id., L. 630 — Ruggiero Maria di Ciambriello Vincenzo, id., L. 630 — Pagliaro Samuele di Francesco, id., L. 630 Parachini Maria di Fanchini Giovanni, id., L. 630 — Merlo Giovanni di Francesco, id., L. 420 — Bruno Pietro di Angelo, id., L. 630 — Federico Giuseppe di Luigi, id., L. 630 — Gianfrancesco Antonio di Michele, id., L. 630 — Raiteri Rosa di Giordano Carlo, id., L. 630.

Luca Giuseppe di Carmelo, soldato, L. 630 — Moretti Ulderico di Pilade, tenente, L. 1500 — Ferrigno Luigi di Alfonso, soldato, L. 630 — Tusa Calogera di Marrone Antonino, id., L. 630 — Rossas Salvatore di Sebastiano, id., L. 630 — Casciano Pietro di Carmelo, id., L. 630 — Luciano Margherita di Benso Bernardo, id., L. 630 — Rasi Agata di Gherardi Agostino, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

LA PACE COI TEDESCHI

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 16. — Il controprogetto tedesco si compone di tre documenti.

Una lettera in data 29 maggio, inviata dal conte Brockdorff Rantzau al presidente della Conferenza, con la quale egli spiega sinteticamente le osservazioni della Delegazione tedesca al progetto degli Alleati.

Un fascicolo di osservazioni alle condizioni di pace.

Un fascicolo al quale sono annesse diverse note su questioni giuridiche particolari ed un rapporto della Commissione finanziaria della Delegazione tedesca.

PARIGI, 16. — Ecco un riassunto della risposta degli Alleati alle controproposte tedesche.

Le risposte sono precedute da una lettera di Clémenceau alla Delegazione germanica.

Responsabilità.

La Delegazione tedesca ha presentato un lungo *memorandum* sulle responsabilità di guerra incorse dalla Germania, allo scopo di provare che all'ultimo momento il Governo tedesco cercò di indurre l'Austria alla moderazione e che fu la mobilitazione russa a rendere la guerra inevitabile.

In una replica estesa e serrata gli Alleati rilevano che il loro punto di vista non si basa puramente sugli avvenimenti che si verificarono nelle ultime ore più critiche della vigilia della guerra.

Il memorandum tedesco nulla contiene che possa scuotere il loro convincimento nel senso che causa immediata della guerra fu la decisione deliberata dai responsabili di imporre alle nazioni di Europa una soluzione della questione europea ricorrendo alle armi, se necessario: ma la storia del luglio 1914 non costituisce la sola base dalla quale scaturisce la responsabilità della Germania. Tutta la storia della Prussia è stata una storia di predominio, di aggressioni e di guerre, ed il protesto che la Germania ha sviluppato i suoi armamenti per salvaguardarsi dall'aggressione russa non è comprovata dai fatti.

La Germania autocratica sotto la ispirazione dei suoi reggitori era proclive al predominio e gli alleati sostengono che la responsabilità della Germania è assai più estesa e più terribile di quella che i Delegati tedeschi non vogliono ammettere.

I tedeschi hanno del resto ammesso con la loro propria rivoluzione la verità sostanziale delle accuse che vengono portate contro di loro.

Sanzioni individuali.

Gli Alleati ritengono che la punizione di coloro che sono stati i principali responsabili di aver provocato un tal cumulo di sofferenze e di miserie è essenziale per restaurare la giustizia e non è meno essenziale per costituire un efficace esempio a quei reggitori di popoli che fossero tentati a seguire l'esempio della Prussia.

Se il mondo deve essere realmente stabilito sopra una nuova base, così nazioni che individui devono subire le sanzioni che il regno della legge impone. Gli Alleati non possono permettere che coloro i quali premeditarono la guerra e commisero barbarie siano giudicati dai loro stessi complici.

Le potenze alleate rappresentano il senso di civiltà dell'umanità intera e proveranno ciò con l'imparzialità del processo al quale gli accusati saranno sottoposti.

Il processo dell'ex-imperatore davanti ad un tribunale alleato deve rappresentare il ponderato giudizio della maggior parte del mondo civilizzato. Soltanto nella forma esso avrà un carattere giuridico.

L'ex-imperatore è chiamato a comparire davanti al tribunale per alti motivi di politica internazionale e gli alleati hanno desiderato di non fare a meno in tale occasione di tutto il necessario apparato giudiziario affinchè fossero garantiti all'accusato pieni diritti e completa libertà di difesa e il giudizio rivestisse il carattere più solenne.

Gli alleati dichiarano pure di essere preparati a presentare una lista delle persone che dovranno essere loro consegnate entro un mese dalla firma della pace.

Base dei negoziati di pace.

I delegati tedeschi si sono sforzati di provare che le condizioni di pace loro presentate costituiscono una violazione delle basi di pace concordate nella corrispondenza che ebbe luogo durante l'ottobre 1918 tra il Governo tedesco e il presidente Wilson.

Per sostenere questo loro assunto i delegati tedeschi riportano numerose citazioni da discorsi di uomini degli Stati alleati.

Tale argomento viene confutato e dimostra che le condizioni di pace non si allontanano dai 14 punti nè dai principî enunciati in generale in altri discorsi del presidente Wilson nell'anno 1918 e che costituivano realmente le basi concordate per concludere la pace.

Lega delle nazioni.

Il patto della Lega delle nazioni costituisce per gli alleati la base del Trattato di pace ed il suo testo è stato accuratamente ponderato. Gli alleati non hanno mai avuto l'intenzione di escludere indefinitamente la Germania o qualsiasi altra Potenza dalla Lega, ma non intendono neppure di fare una eccezione alle regole generali stabilite.

Purchè la Germania dia nei fatti affidamento di adempire alle necessarie condizioni, esse non vedono quindi il motivo perchè essa non abbia ad entrare a far parte della Lega in un prossimo futuro.

Gli alleati non considerano essere necessario far luogo alle aggiunte proposte dalla delegazione tedesca circa le condizioni economiche.

Essi sono disposti ad accordare garanzie per la protezione delle minoranze tedesche nei territori ceduti e riconoscono che la accettazione da parte della Germania delle condizioni stabilite per il suo disarmo non potrà che affrettare una riduziona generale degli armamenti.

Clausole politiche riguardanti l'Europa.

Bacino della Sarre. — Le osservazioni presentate dai delegati tedeschi sul regolamento del bacino della Sarre sembrano dimostrare che essi hanno completamente frainteso lo spirito e lo scopo cui tende questa parte del trattato. Essa delinea il solo sistema praticamente attuabile per il quale la Francia possa ottenere una adeguata garanzia di compensi per la deliberata distruzione, da parte della Germania, delle miniere di carbone dei dipartimenti del nord, senza che l'unità economica del bacino della Sarre sia disturbata.

Le clausole relative sono state compilate con la più grande cura in vista di evitare più che sia possibile interventi o dissidi o danni materiali o morali agli abitanti di quella regione, che continueranno a controllare i loro affari locali.

Le controproposte tedesche non tengono conto della circostanza che tutto questo accordo ha carattere temporaneo, che il controllo superiore della sua esecuzione viene affidato non già alla Francia, ma alla Lega delle nazioni e che alla fine del termine di 15 anni gli abitanti avranno il diritto di scelta.

La Delegazione tedesca, col dichiarare che il Governo tedesco si rifiuta di sottostare a qualsiasi obbligo di riparazione il quale abbia un carattere punitivo, sembra escludere quel concetto di giustizia che è essenziale a qualsiasi accordo.

Alsazia Lorena. — Le clausole concernenti l'Alsazia e Lorena non sono che l'applicazione dell'8° dei 14 punti, e gli alleati non potrebbero ammettere un plebiscito per queste Provincie.

Gli argomenti arrecati dai tedeschi sono confutati, mentre si di-

chiara che gli alleati non hanno potuto modificare in alcuna maniera il loro punto di vista.

Gli alleati non possono accettare le particolareggiate modificazioni proposte su questo punto dalla Germania.

Frontiera orientale della Germania. — I due principî cardinali che hanno guidato gli alleati sono stati gli obblighi da essi assunti di valersi della loro vittoria per ristabilire la nazione polacca ed includere nella Polonia così restaurata le regioni abitate da una popolazione indiscutibilmente polacca. La Posnania e la Prussia occidentale possono essere dal punto di vista storico reclamate dalla Polonia nella loro quasi integrità, ma dovunque fu possibile i distretti nei quali gli abitanti tedeschi predominano sono stati lasciati alla Germania. Alcuni di questi distretti circondati da distretti puramente polacchi hanno dovuto essere inclusi nella Polonia; ma bisogna pure in casi consimili che una parte o l'altra sia sacrificata e non bisogna dimenticare che le maggioranze tedesche ripetono la loro origine da una deliberata e forzata colonizzazione. Tuttavia allo scopo di eliminare qualsiasi possibile ingiustizia, le frontiere orientali della Germania sono state sottoposte ad un nuovo ed accurato esame ed alcuni cambiamenti di dettaglio sono stati apportati alla linea precedentemente stabilita anche a rischio di incorrere in qualche pratico inconveniente.

In particolare è stata rispettata la storica frontiera tra la Pomerania e la Prussia occidentale e nessuna parte della Germania che si trovava fuori dell'antico Regno di Polonia è stata inclusa nella nuova Polonia.

Perciò che riguarda la Prussia orientale, il cui isolamento la Germania si rifiuta di accettare, bisogna ricordare che la Prussia orientale si è pur trovata così territorialmente isolata per centinaia di anni. Non si tratta di una terra originariamente tedesca, ma di una colonia e l'interesse della Germania a mantenere la continuità di territorio con questa regione è meno vitale che l'interesse polacco a poter disporre di un accesso diretto al mare.

La maggior parte del commercio della Prussia orientale segue in ogni caso la via del mare ed è stato provveduto per la sicurezza del transito attraverso una striscia di territorio polacco.

Le obbiezioni fatte al plebiscito da eseguirsi in certi distretti della Prussia orientale sono inesplicabili. La protesta tedesca contro la proposta soluzione della questione di Danzica dimostra che la vera indole della soluzione stessa non è stata debitamente compresa e apprezzata.

È appunto perchè Danzica è tedesca che essa non è stata incorporata alla Polonia ed è stata invece, come città libera, rimessa nell'importante posizione che tenne per molti secoli, rimanendo nello stesso tempo intimamente collegata alla Polonia alla cui prosperità è indispensabile.

Il caso dell'Alta Slesia è alquanto differente. L'Alta Slesia non fece parte dell'antico Regno della Polonia; e si può quindi sostenere legalmente che la Polonia non sia giustificata nell'aspirare al suo possesso. Ma essa può in questo caso solennemente appellarsi ai principî del presidente Wilson. La grande maggioranza della popolazione, come risulta dalle stesse fonti tedesche, è di razza e di lingua polacca. Ma poichè i delegati tedeschi negano ora questo fatto e pretendono che quella popolazione non desidera di essere separata dalla Germania, gli alleati hanno deciso che questo territorio non sia immediatamente ceduto alla Polonia, ma che vi sia tenuto prima un plebiscito sotto il controllo degli alleati.

Tutto questo accordo è proposto nella speranza che ciò faciliti ed affretti la pace. Se la pace viene mantenuta, tutti i distretti di cui si tratta potranno finalmente vivere liberi e prosperi.

Il punto principale che deve essere considerato è il vero interesse delle popolazioni e non la soddisfazione dell'orgoglio nazionale. Sono state anche prese esplicite misure per salvaguardare gl'interessi tedeschi che si verranno a trovare entro le frontiere della Polonia.

Memel. — Gli alleati respingono l'opinione espressa dalla Delegazione tedesca che la cessione del distretto di Memel; che è sempre stato lituano, violi il principio di nazionalità. Il fatto che la città stessa di Memel sia in gran parte tedesca non è sufficiente a giustificare tale punto di vista. Il distretto in questione verrà quindi temporaneamente ceduto agli alleati in attesa che venga definitivamente deliberato circa lo statuto da darsi ai territori lituani.

Heligoland. — Gli articoli relativi all'isola di Heligoland devono essere accettati incondizionatamente. Una Commissione alleata vigilerà alla loro esatta esecuzione.

Schleswig. — Alcune modificazioni sono state introdotte in seguito a suggerimenti del Governo danese nelle disposizioni relative al plebiscito nello Schleswig.

(Continua).

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

STOCCOLMA, 15. — Un comunicato estone in data di sabato scorso dice:

I volontari dell'Imgermanland hanno occupato il 13 giugno il forte di Krasnaya-Gorka, la cui guarnigione si era rivoltata contro i bolscevichi.

HELSINGFORS, 15. — Il Ministero della marina ha da Reval che la caduta di Kronstadt è imminente, essendo stata a varie riprese issata la bandiera bianca sulla fortezza.

LONDRA, 16. — L'*Agenzia Reuter* ha da Ken (Arcangelo):

A Medvegagora i russi che hanno attaccato i bolscevichi, i quali avevano ricevuto rinforzi, sono stati costretti ad indietreggiare.

Truppe britanniche chiamate in soccorso hanno contrattaccato e senza quasi subire perdite hanno battuto i bolscevichi che si sono ritirati.

LONDRA, 16 (Ufficiale). — Si ha da Murmansk: Il 13 corrente truppe britannico-russe hanno eseguito operazioni di secondaria importanza otto miglia a sud di Medvegagora, con l'obiettivo di migliorare la nostra linea.

L'attacco è stato coronato da completo successo. La situazione è molto migliorata.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

SAINT-GERMAIN, 15. — Gli austriaci lavorano febbrilmente a correggere le ultime bozze delle controproposte che devono essere consegnate domani.

VAUCRESSON, 15. — I membri della Missione ottomana lasceranno martedì prossimo la villa di Vaucresson, risultata insufficiente per alloggiarli, insieme coi quattro consiglieri e i domestici, che arriveranno mercoledì prossimo.

La Missione turca si recherà ad abitare presso Jouy en Jesas, nel castello di Monteclin, ove potrà istallare agevolmente tutti i servizi in diciotto camere e in tre saloni, oltre che nelle importanti dipendenze della proprietà.

SAINT-GERMAIN, 16. — Una delegazione di tredici austriaci è giunta nella mattinata. Essa comprende una Commissione finanziaria di cinque persone, parecchi consigliere e segretari.

VERSAILLES, 16. — La cerimonia per la consegna alla Delegazione tedesca della risposta degli Alleati alle controproposte tedesche ha avuto luogo stasera, alle 18,50, in un salone del piano terreno dell'Hôtel des Reservoirs, ed ha avuto un carattere di assoluta semplicità.

Dutasta ha consegnato a von Simons ed a von Lersner, plenipotenziari tedeschi, i seguenti documenti:

1. Lettera d'invio dattilografata e firmata da Clémenceau.

2. Memoriale degli Alleati in risposta alle osservazioni tedesche.

3. Esemplare del trattato definitivo, corretto a mano con inchiostro rosso.

4. Convenzione relativa all'occupazione militare della riva sinistra del Reno.

Dutasta consegnando i documenti ha detto:

«Per ordine del presidente della Conferenza ed in nome delle potenze alleate ed associate ho l'onore di consegnarvi questi documenti. Constaterete che la lettera d'invio prevede un termine che comincia a decorrere dal momento della consegna. Perciò vi prego di darmi ricevuta di questi documenti, indicandovi il giorno e l'ora della consegna».

Von Simons ha firmato una ricevuta nella quale l'ora è così indicata: «verso le ore sette», perciò il termine spirerà sabato prossimo alle ore sette.

Von Simons ha poi protestato a nome del conte Brockdorff per la brevità del termine concesso dagli alleati ai rappresentanti tedeschi per far conoscere la loro decisione definitiva ed ha soggiunto che certamente il Governo tedesco protesterà alla sua volta.

Nella serata 200 copie dei documenti, eccetto il Trattato di pace saranno portate alla Delegazione tedesca in seguito a sua richiesta.

Un treno speciale partirà per Noisy-le-Sec con la Delegazione tedesca.

PARIGI, 16. — Alla consegna delle risposte dei Governi alleati ed associati alla Delegazione tedesca, Simons ha fatto osservare che il termine di cinque giorni che era stato fissato al Governo tedesco non era sufficiente.

Tale termine però era stato fissato perchè i tedeschi stessi lo avevano ritenuto sufficiente; ma in seguito al desiderio espresso dalla Delegazione tedesca è stato accordato al Governo tedesco un termine supplementare di 48 ore per rispondere sì o no.

Il termine spirerà quindi lunedì alle ore 19.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena, con le LL. AA. RR. i Principi figli, è giunta ieri a Racconigi.

S. A. R. il Duca di Spoleto è partito da Roma per Taranto.

Beneficenza. — S. E. l'on. Giovanni Villa, per onorare la memoria della defunta sua consorte, ha inviato al sindaco di Roma, prof. Apolloni, la somma di lire diecimila, da erogare in opere di beneficenza.

La partenza della squadra czeco-slovacca. — Nel pomeriggio di ieri è partita da Roma la squadra qui venuta per le «Gare della Vittoria», nelle quali fu brillantemente vincitrice.

Riunitasi allo Stadio, dove le venne offerto un vermouth d'onore, la squadra, preceduta da una banda musicale, si recò alla stazione, salutata, durante il passaggio, dagli applausi della folla.

La squadra si reca a Cassono (Gallarate), per proseguire poi per la Boemia.

La R. nave *Città di Milano*, adibita al servizio dei cavi telegrafici delle isole Eolie, verso le ore 16, in seguito all'investimento nello scoglio «Secca Vecchia», affondava a levante dell'isola di Filicudi.

La popolazione dell'isola, con mezzi propri, procedeva all'opera di salvataggio.

Il Comando di questa difesa marittima, appena ricevuta la notizia, provvedeva all'invio del piroscafo *Todo*; successivamente giungevano la torpediniera *24-S* con i soccorsi sanitari, i piroscafi *Tolemaide* e *Sardegna*, gli idrovolanti della stazione di Milazzo e cinque dragamine.

Vi sono alcuni dispersi non ancora precisati.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PARIGI, 16. — I giornali hanno da Washington:

Le conclusioni della Commissione d'inchiesta del Senato sulle mene sovversive negli Stati Uniti tendono ad ottenere l'approvazione di leggi severe per reprimere l'anarchia e per sottoporre a speciali disposizioni le organizzazioni che propugnano la violenza.

Tali conclusioni stigmatizzano il bolscevismo il quale non è altro che la dittatura di una categoria di cittadini.

LONDRA, 16. — L'*Agenzia Reuter* ha da Pechino:

Il *Club* «An-Fu», costituito dal partito militarista giapponesofilo, e che possiede la maggioranza alla Camera bassa si è pronunciato contro la firma del trattato di pace da parte della Cina. Perciò tutti i ministri hanno rassegnato le loro dimissioni al presidente del Consiglio, il quale annuncierà pure le sue dimissioni nella seduta pomeridiana del Parlamento.

Il *Club* «An-Fu» spera di far eleggere presidente del Consiglio il generale Tuan-Chi-Jiu.

L'*Agenzia Reuter* ha da Shanghai in data 10 corrente: La situazione che si delineava assai grave, si è cambiata completamente in seguito alla notizia che il Governo cinese ha accettato le dimissioni del ministro delle comunicazioni, del ministro della Cina a Tokio e del direttore della circolazione monetaria, i quali, secondo il popolo, sono i principali colpevoli del delitto di aver venduto la Cina al Giappone.

MADRID, 15. — Hanno avuto luogo le elezioni generali legislative per il Senato. Il risultato del quale mancano soltanto alcune cifre, che però non possono modificare le proporzioni dei gruppi principali, è, secondo dati ufficiali, il seguente:

Mauristi e laciervisti del partito Ministeriale 32; datisti del partito conservatore 47; liberali 47; indipendenti 1.

NEW YORK, 16. — L'*Evening Sun* scrive che migliaia di italiani della colonia di Chio, in un grandioso comizio hanno approvato una mozione, che è stata telegrafata per la sua azione a favore dell'Italia al Congresso americano e confermano la viva speranza che l'America vorrà appoggiare le aspirazioni italiane.

Lo stesso giornale dice che la Camera dei rappresentanti dello Stato dell'Illinois ha approvato all'unanimità una mozione colla quale s'invitano i delegati americani alla Conferenza della pace di usare tutta la loro influenza affinchè tutte le aspirazioni italiane siano riconosciute.

L'*Evening Post* pubblica un'intervista con il deputato americano La Guardia, reduce da Parigi, in cui è detto che l'on. Orlando ha fatto tutto il possibile per facilitare le trattative sulle questioni italiane e per far trionfare le giustissime aspirazioni dell'Italia.

WASHINGTON, 16. — Wilson ha risposto alla mozione del Senato americano, circa la comunicazione del testo integrale del trattato di pace, che tale comunicazione è attualmente contraria all'interesse pubblico perchè il trattato non è ancora completo e che inoltre numerosi punti delicati sono ancora oggetto di negoziati.

BASILEA, 16. — Si ha da Monaco:

I risultati delle elezioni hanno dato agli indipendenti 16 seggi con 77.284 voti, al partito popolare bavarese 15 seggi con 67.522 voti, ai maggioritari 10 seggi con 45.559 voti, ai democratici 7 seggi con 34.444 voti, ai nazionali liberali 1 seggio con 4976 voti.

La elezione del borgomastro ex-ministro dei culti Knilling ha ottenuto 78.469 voti, quella di Scheid, indipendente, 47.257 voti, quella di Schmid, maggioritario, 45.643 voti, quella di Conrad, democratico, 37.609 voti.

Knilling sarà eletto.

Si ha da Innsbruk:

Non si conoscono ancora con certezza i risultati circa le elezioni della Dieta che hanno avuto luogo domenica. Tuttavia sembra che il partito popolare tirolese si sia rivelato il più forte.

Le elezioni comunali di Innsbruk hanno dato i seguenti risultati: partito popolare tirolese eletti 13; liberali tedeschi eletti 12; unione economica eletto 1.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.